



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.120.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
(compniec@pec.mase.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9315] **NUORO (NU) (progetto impianto eolico ed opere connesse) – PROVINCIA DI ORISTANO (comune di Santa Giusta per il trasporto degli aerogeneratori dal Porto industriale di Oristano) - Progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato "PERDA PINTA", costituito da 15 aerogeneratori ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW e complessiva pari a 99 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Nuoro Wind S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA

21/06/2024

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

MA

VISTA la Circolare n. 26 del 14/06/2024, recante “*Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA): aggiornamenti normativi e chiarimenti*”, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, in particolare il paragrafo “4. LA PROCEDURA DI VPIA NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE [-] Come già rilevato con le Circolari n. 24/2023 e n. 32/2023, tutti i progetti soggetti a VIA, pure se proposti da soggetti privati, sono comunque soggetti anche alla distinta ma parallela procedura di VPIA. Come richiamato nel precedente §3, infatti, la VPIA integra il PFTE da presentarsi ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, c. 1, let. g) e dell’art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006. Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, c. 2-sexies, del medesimo D.Lgs. 152/2006 («in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico [...] o all’esecuzione di saggi archeologici preventivi [...]»), nell’ambito delle procedure di VIA questa Amministrazione è tenuta, quindi, a comunicare le proprie valutazioni circa l’assoggettabilità del progetto alla procedura di cui all’art. 1, c. 7 e ss., dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (ovvero a confermare quelle già espresse fuori dalla procedura di VIA). In caso di pronuncia negativa alla compatibilità ambientale del progetto, l’Ufficio che ha in capo la procedura di VIA dovrà comunicare al Proponente che l’esecuzione della procedura di VPIA di cui all’art. 1, c. 7 e ss., dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (qualora attivata) non trova esecuzione a fronte della valutazione complessiva degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Ciò nonostante, il progetto resta in ogni caso assoggettato a tutte le disposizioni di tutela archeologica contenute nel menzionato All. I.8 al D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, come già esplicitato con la menzionata Circolare n. 24/2023, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad esempio, a seguito di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri o in sede di contenzioso amministrativo), per la realizzazione dell’intervento restano comunque ferme l’esecuzione delle indagini archeologiche preventive – qualora sia stata attivata la VPIA – e/o l’ottemperanza alle altre prescrizioni di tutela formulate ai sensi dell’art. 1, c. 5, dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (in particolare, alla sorveglianza archeologica in corso d’opera). Le eventuali indagini archeologiche preventive devono concludersi prima dell’affidamento dei lavori o comunque prima della data prevista per l’avvio degli stessi, come più dettagliatamente esplicitato dall’art. 1, c. 10, dello stesso All. I.8. A tal fine, nel caso di superamento del parere negativo dato dal Ministero, l’Ufficio periferico competente avrà cura di dare tempestiva comunicazione a riguardo al Proponente, chiedendo allo stesso la trasmissione di un piano delle indagini preventive, laddove prescritte ...”.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

MA

CONSIDERATO che **Nuoro Wind S.r.l.**, con nota firmata digitalmente il 03/01/2023 e pervenuta il 09/01/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato "PERDA PINTA", costituito da 15 aerogeneratori ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW e complessiva pari a 99 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel comune di Nuoro (NU), con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione, anche in aree perimetrata dai rispettivi strumenti urbanistici come Zone E "agricole", di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 99 MW, costituito da 15 turbine di grande taglia della potenza nominale di 6,6 MW ciascuna, posizionate su torri di sostegno metalliche dell'altezza indicativa di 135 m, fino a raggiungere un'altezza massima fuori terra dell'aerogeneratore di 220 m, il diametro del rotore misurerà 170 m con un'area spazzata di 22.698 m². Le turbine sono poste ad un'altitudine media compresa tra 600 e 760 m slm. L'impianto richiederà l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione degli aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto, cavidotto di connessione alla RTN). La potenza complessiva di impianto sarà pari 99 MW e l'impianto, denominato "Perda Pinta", sarà localizzato nell'agro del Comune di Nuoro, in Provincia di Nuoro, per la precisione nella porzione occidentale. Secondo l'ipotesi di progetto l'impianto risulterà collegato in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN 150/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "Taloro – Siniscola 2", previa realizzazione del nuovo elettrodotto a 150 kV tra la nuova SE e il futuro ampliamento a 150 kV della SE RTN "Ottana". Per inciso si rileva che tale nuova opera di connessione elettrica era ricompresa negli interventi connessi all'impianto eolico denominato "Intermontes" (MASE-VA: ID_VIP 8308). Lo sbarco della componentistica degli aerogeneratori avverrà prevedibilmente presso lo scalo portuale di Oristano perché provvisto delle idonee caratteristiche infrastrutturali richieste dal progetto. Da tale scalo portuale al sito di intervento il trasporto sarà effettuato lungo le arterie stradali di preminente importanza regionale (SP97, SP49, SS131, SS129, SP10M, SP86, SP22, SP41 e SS389) e locale idonee al transito dei mezzi speciali di trasporto (Elaborato WIND008-RC14- Descrizione della viabilità principale di accesso al parco eolico ai fini del trasporto degli aerogeneratori). Qualora si presentasse la necessità saranno operati puntuali interventi di adeguamento consistenti nella rimozione di alcuni cartelli, cordoli o barriere stradali, o realizzando limitati allargamenti, per favorire il transito dei mezzi di trasporto alla viabilità di impianto (WIND008-RC14-Descrizione della viabilità principale di accesso al parco eolico ai fini del trasporto degli aerogeneratori). L'impianto sarà servito da una viabilità di cantiere e da una viabilità interna di collegamento tra gli aerogeneratori, prevalentemente impostata sulla viabilità comunale esistente che si sviluppa tra le località Ena 'e sos Barrazzellos e Maria Naspas a nord-ovest, Su Crapione e Lebrera per il gruppo centrale, Funtana 'e Musca per l'aerogeneratore più ad est dell'impianto (WTG013) e tra Sa Tuppa Bosa e Funtana Amenta a sud-ovest. Si prevede anche, se necessario, la realizzazione di nuovi tratti di viabilità secondo una stima generale che calcola una lunghezza di 8.420 m di viabilità rurale in adeguamento ed una lunghezza di 9.150 m di strada di nuova esecuzione, per un totale di 17.570 m di viabilità di cantiere (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva). La costruzione di elettrodotti interrati a 36 kV per il vettoriamento dell'energia prodotta alla futura stazione RTN, ipotizzata in loc. Is Steridorju (Comune di Nuoro), da inserire in entra – esce sulla linea 150 kV "Taloro – Siniscola 2", coinvolgerà ulteriori segmenti della rete viaria per il passaggio dei cavidotti. Il materiale prodotto con lo scavo dei cavidotti è stato quantificato in 48.180 m³ (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva). Si renderà necessario l'allestimento delle aree funzionali alla logistica del cantiere e dell'area di trasbordo dei componenti degli aerogeneratori. In particolare l'area logistica di cantiere, opportunamente recintata, sarà localizzata nel settore nordoccidentale dell'impianto lungo la S.P. 41 in loc. S'Isteridorju, nel territorio comunale di Nuoro, e avrà superficie complessiva di circa a 19.700 m². L'area di progetto si sviluppa su rilievi che variano dai 660 agli 810 metri s.l.m. coperti in gran parte da pascoli arborati, da boschi di sughere e lecci, con formazioni rocciose affioranti tra gli arbusti della macchia mediterranea, conserva integri i segni impressi nel territorio nei secoli dalla forte tradizione pastorale ed è caratterizzata da innumerevoli emergenze archeologiche, sia nell'area vasta che all'interno dell'areale di progetto, che, insieme agli antichi ricoveri dei pastori ("cuiles" e "pinnettas") e alla fitta trama di muri a secco, definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario:

MA

ID Punto: PF15 Nuoro

COORDINATE GAUSS- BOAGA
 1528721 - 4464715
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 6,168 km
 AMPIEZZA FOCALE: 50mm

STATO DI PROGETTO



Critero scelta punto fotografico	Punto significativo: Centro urbano
Ambito di visuale di appartenenza	Massima offenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto apprezzabile	




(da Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione, elaborato n. WIND008-RA8-13-C, particolare punto PF 15 Nuoro)

ID Punto: PF03 - Viabilità e Piazzole

COORDINATE GAUSS- BOAGA
 1519924 - 4465006
 PUNTO DI VISTA SINGOLARE: Aereo

STATO DI PROGETTO



(da Fotoinserimenti con visuali ravvicinate, elaborato n. WIND008-RA8-14, particolare punto PF 03)

MA

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0080447 del 18/05/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...*" di VIA, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Nuoro Wind S.r.l., come anche la nota pervenuta con PEC del 01/02/2024, con la quale ha inteso "... *avvalersi della facoltà di cui all'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 152/06 finalizzata all'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione dell'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. Tale autorizzazione verrà richiesta successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03. In conseguenza di ciò chiede che il procedimento relativo al rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs. 152/06 di cui al punto 1 venga ricondotto al correlato procedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. 152/06 già in essere. In tale ambito (procedimento di VIA) la scrivente Società' intende acquisire l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 in conformità all'art. 25, comma 2-quinquies del D.Lgs. 152/06 ...*".

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, è stato acquisito il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** prot. n. 19283 del 24/10/2023 (Allegato n. 1), che si allega al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, avendo riguardo alle opere previste per il trasporto degli aerogeneratori dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR), al sito di impianto, per il quale esprime un parere endoprocedimentale favorevole, precisando che "*C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, circa le opere nel territorio di competenza così come rappresentate negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere favorevole alla presente proposta. D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 dei D. Lgs. 42/2004) [-] Il richiedente dichiara che le opere in progetto hanno natura provvisoria e pertanto resta inteso che la loro fattibilità è condizionata all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla ripiantumazione dei manti erbosi e della vegetazione arborea rimossa con pari essenze. Circa la previa verifica della portanza di tutti i ponti e cavalcavia da percorrere, si segnala che in caso si rendessero necessarie opere su ponti e cavalcavia presenti in aree tutelate paesaggistica mente che modifichino permanentemente lo stato dei luoghi, dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, se del caso, anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del citato decreto in relazione alle strutture aventi più di settanta anni*".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 24/10/2023 sopra citato, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, è stato acquisito il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** prot. n. 9406 del 13/06/2024 (Allegato n. 2), che si allega al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, avendo riguardo alle opere previste per la realizzazione del nuovo impianto eolico industriale e i relativi interventi di connessione alla RTN.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 13/06/2024, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

VALUTATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 13/06/2024 (Allegato n. 2), ove fin dalla presente fase istruttorio esprime un "*parere contrario*" alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

SENTITO il 19/06/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e specifica che il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004; che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, le opere in progetto ricadono nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela archeologica, elencati con le relative distanze minime dalle aree di progetto dalla

MA

Soprintendenza ABAP territorialmente competente; che, pertanto, anche sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato 1.8 al D.Lgs. n. 36 del 2023, sulla base delle informazioni in possesso del medesimo Ufficio periferico del MiC, quest'ultimo ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse.

SENTITO il 21/06/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo prevalente espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, considerato che il progetto interessa aree in cui risultano beni architettonici tutelati dalla Parte II del D. Lgs. 42/2004, ricadenti nei comuni di Nuoro e Orune, con distanze dagli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*), del D.Lgs. n. 199 del 2021, tali da determinare notevoli interferenze.

RITENUTO di poter aderire e fare integralmente proprie le prevalenti motivazioni espresse con riguardo alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio dalla **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nel parere endoprocedimentale del 13/06/2024 (Allegato n. 2) in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi (v., in sintesi, i paragrafi: "A.3 Conclusioni relative al patrimonio archeologico [-] *L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano come l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico. Innanzitutto si deve evidenziare che il posizionamento di tutti gli aerogeneratori e delle opere di connessione dell'impianto alla RTN sia previsto in aree non dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince dai punti A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.2 della presente relazione. L'area in progetto presenta un'altissima densità archeologica, come ben esemplificato al punto A.1 della presente nota e nella relazione archeologica. Quanto rappresentato nella Relazione archeologica e nella presente nota, in particolare ai punti A.1 e A.2 (e relative sottosezioni), concorre quindi a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. Sulla base di quanto esplicitato al punto A.2 della presente nota, si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione dell'estensione e capillarità degli interventi di scavo previsti. Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti la realizzazione dell'impianto eolico in progetto, con l'installazione degli aerogeneratori in aree contermini ad altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto, nonché in prossimità di beni culturali, e anzi parzialmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi. Infatti i nuraghi e i monumenti citati ai punti A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.2 risulterebbero immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza. A quanto detto si deve aggiungere che sia l'impatto diretto che le interferenze visuali sarebbero amplificate, in caso di approvazione del progetto, da quanto ricordato al punto A.2.1 della presente nota, ovvero dalla contiguità topografica del progetto in esame con gli impianti denominati "CE Nuoro Sud" (ID_VIP 11119), "CE Nuoro Nord" (ID_VIP 10974), "Orgosolo-Oliena" (ID_VIP 10868), "Orune" (ID_VIP 9914), "Nule-Benetutti" (ID_VIP 5471), "Gomoretta" (ID_VIP 3898), cui si aggiunge la prossimità con i progetti Intermontes (ID_VIP 8308), Bitti (ID_VIP 5602), Buddusò (ID_VIP 7555), Maione (ID_VIP 5581), Terenasi (ID_VIP 5476), Onani (ID_VIP 5641 e 8189). Si tratta di una circostanza peraltro evidenziata anche nelle varie note di codesta Soprintendenza Speciale di richiesta di parere endoprocedimentale alla scrivente Soprintendenza, tra cui si citerà l'ultima in ordine cronologico (rif. prot. 11447 del 17.04.2024, agli atti di questo Ufficio con nota prot. 6169 del 18.04.2024), in riferimento al parco eolico denominato "CE Nuoro Sud". Tale situazione determinerebbe, in caso di autorizzazione, la realizzazione di fatto di un unico impianto per la produzione di energie rinnovabili di estensione notevole. Per quanto detto la realizzazione dell'impianto eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate, già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, considerato che la prima richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con prot. n. 905 del 19.01.2023 sopra emarginata non è stata tuttora riscontrata, nella documentazione riferita all'analisi degli impatti sul paesaggio nella sua componente archeologica devono rimarcarsi alcune carenze di seguito elencate, che dovranno essere tenute in debita considerazione in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA. Innanzitutto si rileva che le ricognizioni hanno preso in considerazione "laddove le condizioni di accessibilità lo hanno consentito" una fascia di*

MA

rispetto di 150 m intorno alle piazzole di installazione degli aerogeneratori e di 20 m lungo la viabilità di servizio, interessata anche dalla posa dei cavidotti. Ancora, gli esiti delle ricognizioni risultano descritti in maniera piuttosto speditiva: manca l'indicazione del punto di scatto della fotografia, così come gli sporadici rinvenimenti di materiale di interesse archeologico (elemento quanto mai utile a una più puntuale valutazione dell'impatto delle nuove opere sul patrimonio archeologico presuntivamente sepolto e altrimenti non noto) non vengono indicati dettagliatamente in cartografia. Le schede e la cartografia della visibilità dei suoli risultano prive dell'indicazione dell'accessibilità ai vari terreni. Lo studio sulle fotografie aeree è stato effettuato solamente sulle levate del 1968, escludendo la documentazione relativa agli anni precedenti e seguenti e rendendo di fatto poco utile l'analisi foto-interpretativa ai fini della individuazione di eventuali preesistenze e di cambiamenti nel territorio nel corso del tempo. Attorno alle piazzole di installazione degli aerogeneratori sono individuate tre fasce di rischio archeologico in maniera del tutto arbitraria e senza ulteriori riscontri sul terreno circa la presenza effettiva di elementi a supporto di tale indicazione. La cartografia non riporta il perimetro dei beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III (art. 142, co. 1, lett. m) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Per questi ultimi si rileva la mancanza dei perimetri di tutela integrale e condizionata, adottati con il vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, laddove esistente, e la verifica delle eventuali interferenze con le opere in progetto. Ancora preme rilevare che, nel caso del tracciato del cavidotto contermina alle aree di sedime dei numerosi beni archeologici lungo la SS 389, a detta della Scrivente il rischio archeologico connesso ai lavori sia da innalzare da medio perlomeno a medio-alto, se non addirittura ad alto, data la prossimità dei beni archeologici al tracciato stradale"; "... B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: Il progetto prevede l'installazione di n. 15 aerogeneratori di grande taglia alti 220 m, con piazzole definitive di 1500 mq ciascuna, e per ogni aerogeneratore piazzole secondarie, area di scarico e appoggio pale, area di stoccaggio, area fondazioni e gru per un totale di 6450 mq, che, benchè temporanee, richiedono l'eliminazione della vegetazione esistente e il livellamento del terreno tramite opere di scavo, riporto e compattamento; è inoltre prevista un'ampia area di cantiere, oltre alle relative opere di connessione, che comprendono 9.150 m di nuova viabilità e opere di adeguamento di 8.240 m della viabilità esistente, costituita in gran parte da antichi sentieri e tratturi delimitati da sughere e roverelle, arbusti della macchia mediterranea e muri a secco. Il progetto prevede la rimozione di 1200 esemplari di querce da sughero e roverelle e la demolizione di centinaia di metri di muri a secco, per i quali si propone la ricostruzione senza esplicitarne le modalità e definirne la nuova localizzazione. Del sito individuato dal proponente per la realizzazione di tali opere, già sinteticamente descritto in premessa, sono state evidenziate nei precedenti paragrafi le caratteristiche che conferiscono al paesaggio particolare pregio e valenza culturale, simbolica e identitaria e sono stati evidenziati i numerosi vincoli ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs 42/2004 rispetto ai quali il progetto deve essere valutato. È pertanto evidente, così come emerge dalla disanima della situazione vincolistica e dall'analisi delle caratteristiche dell'area interessata effettuate nella presente istruttoria, che la realizzazione delle opere in progetto presenta insuperabili criticità, che non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA: - Gran parte degli interventi previsti ricadrebbe su aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi, determinerebbero gravi e irreversibili alterazioni dello stato dei luoghi e si considerano pertanto NON COMPATIBILI con le caratteristiche del vincolo paesaggistico: - Art. 142, comma 1, lett. g – territori coperti da foreste e da boschi: ricadrebbero su tali aree tutelate gli aerogeneratori WTG003, WTG004, WTG007, WTG008, WTG009, WTG010, WTG011, WTG012, WTG013 e WTG015 e le relative opere accessorie (Piazzole, aree di cantiere, aree di scarico, stoccaggio ecc, nuova viabilità e adeguamento viabilità esistente) per la cui realizzazione nel progetto si prevede l'eliminazione di circa 1200 alberi ad avanzato sviluppo di querce da sughero e roverelle; - Art. 142, comma 1, lett. h - zone gravate da usi civici: tra le aree di progetto è ricompreso il mapp.le 2662 del F.39, interessato dal tracciato del cavidotto; - Art. 142, comma 1, lett. c – fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri e art.143 (art. 17 delle NTA del PPR): i corsi d'acqua Riu Salavriche, Riu Funtana Grasones, Rio Pischine, Riu Surusunele sarebbero interessati dalla realizzazione di nuova viabilità oltre che dall'attraversamento di cavidotti, e in due casi, come sembra di intuire da alcuni elaborati grafici, anche dal posizionamento di aerogeneratori, o almeno dalle piazzole temporanee; il Riu Masonzonos sarebbe interessato da adeguamento della viabilità; opere di adeguamento della viabilità interesserebbero la fascia di tutela di 150 metri dalle sponde del Riu Gantinesinis; il tracciato del cavidotto interferirebbe con il Riu Locula e il Riu Funtana Grasones; - Art. 143 del D.Lgs 42/2004 (art.48 N.T.A. del P.P.R.): Nuraghe

MA

e capanna di Padule Vili e Nuraghe de Orizanne: l'area di tutela condizionata sarebbe attraversata dal cavidotto. In tali aree paesaggisticamente tutelate, al fine della realizzazione delle opere previste, è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004, ma considerata la natura dei beni interessati, l'incompatibilità e incongruenza degli interventi con la natura e le caratteristiche dei beni paesaggistici interessati e le alterazioni fisiche e visuali che gli interventi produrrebbero sui beni stessi, gli interventi relativi alla realizzazione di nuova viabilità e di adeguamento e ampliamento della viabilità esistente, così come la realizzazione di piazzole per l'installazione degli aerogeneratori, non possono essere considerati compatibili con le caratteristiche delle aree tutelate. Per quanto riguarda in generale i cavidotti interrati, si osserva che al fine dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, comunque necessaria in caso di modifica dello stato dei luoghi, dovrebbero essere dettagliatamente descritti e illustrati graficamente gli interventi da realizzare, con esatta indicazione della localizzazione, dell'ampiezza dello scavo e degli ingombri delle aree di cantiere, dell'eventuale posizionamento di pozzetti di ispezione, di paletti e cartelli di segnalazione dei tracciati, ecc., con particolare riferimento agli interventi sull'assetto vegetazionale che possano determinare la modifica dello stato dei luoghi. Parimenti, considerata la natura dei vincoli e l'alta sensibilità delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda le fasce laterali ai corsi d'acqua tutelati, tutte coperte da folta vegetazione, non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, per opere di nuova viabilità o ampliamento della viabilità o anche per soli scavi e aree di cantiere che inevitabilmente inciderebbero sugli assetti vegetazionali e determinerebbero la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto, con conseguente nocimento degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della vegetazione esistente, alla rimozione di tratti di muri a secco, alla distruzione di emergenze rocciose o al posizionamento di elementi estranei al carattere dei luoghi. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, specialmente se incidenti con aree di tutela paesaggistica, considerata la presenza di estese aree boscate e considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione. - Gran parte delle aree di progetto NON RIENTRA TRA QUELLE CONSIDERATE IDONEE ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021 in quanto sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del medesimo decreto, come evidenziato al punto precedente, e ricadono nella fascia di rispetto di 3 km da numerosi beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso Decreto (Tomba di giganti di Noddule a circa 500 m dall'aerogeneratore WTG015; Nuraghe Orizanne, a circa 450 m a SO dall'aerogeneratore WTG013; Area archeologica di Noddule a circa 650 m dall'aerogeneratore WTG014; Nuraghe Curtu a circa 1300 m dall'aerogeneratore WTG015; Tomba di giganti presso nuraghe Curtu a circa 1400 m dall'aerogeneratore WTG015; Nuraghe e capanna di Padule Vili a 30 metri dal tracciato del cavidotto; Area archeologica di Prato Sardo a circa 400 m dalla stazione RTN; Complesso militare dei primi del '900 di Pratosardo a 420 m da Stazione elettrica RTN; i ruderi dell'antica chiesa di Sant'Efisio a 1750 m da WTG015, ecc.). - La realizzazione delle opere in progetto contrasterebbe con le N.T.A. del P.P.R. richiamate nel paragrafo B.1.1.d della presente istruttoria, ad iniziare dall'art. 103 delle N.T.A. che prescrive che gli impianti di energie alternative siano "ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico", mentre con ogni evidenza il proponente ha individuato per la realizzazione dell'impianto in esame una delle aree di maggior pregio paesaggistico della Sardegna, e sarebbe in contrasto inoltre con gli artt. 23, 26 e 29 relativi alle componenti dell'Assetto ambientale interessate dalla localizzazione delle opere; con gli artt. 48 e 49 in relazione alla prevista realizzazione di interventi all'interno della fascia di tutela condizionata di alcuni beni paesaggistici dell'Assetto storico cultural; con l'art.55 in relazione alla demolizione prevista di centinaia di metri di muri a secco, definiti nella norma "fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale"; con gli artt. 81 e 52 in riferimento ai numerosi cuiles e insediamenti rurali tradizionali presenti all'interno del parco eolico in prossimità degli aerogeneratori e delle opere correlate, che ne comprometterebbero "la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante"; e ancora con l'art.103 in riferimento alla strada SS 389 di Buddusò e del Correboi, inclusa dal P.P.R. tra le strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica (che attraverserebbe l'area di impianto e si snoderebbe tra gli aerogeneratori WTG013, WTG014 e WTG015) e alle numerose "Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale" (che sarebbero oggetto di consistenti opere di adeguamento, ampliamento, rettifica dei tracciati, rimozione dei muri a secco che le delimitano), per le quali la norma invece prescrive il "mantenimento delle

MA

visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati". - nell'area di progetto sono presenti numerosissimi beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del P.P.R.(artt. 48 e 49 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione), quali Chiese, beni archeologici, beni architettonici, cuiles, centri matrice, disseminati nell'area del parco eolico, molti a brevissima distanza dagli aerogeneratori e dalle altre opere in progetto, per i quali sarebbe alterato irrimediabilmente dal parco eolico il naturale contesto, ne verrebbe compromessa la "coerenza con l'identità della preesistenza architettonica", sarebbe impedita o limitata la pubblica fruizione. - in prossimità dell'area dell'impianto, all'interno dell'area vasta, sono presenti numerosi importanti beni culturali, archeologici e architettonici, di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004, elencati ai paragrafi precedenti (vedi paragrafi B.1.2.a e B.1.2.b): è evidente il dirompente danno che la realizzazione dell'impianto creerebbe ai beni culturali presenti nell'ambito esaminato, in gran parte costituiti da nuraghi e chiese campestri attorniate da sugherete e affioramenti granitici, con alterazione delle caratteristiche del contesto sedimentate nel corso di secoli e con la frammentazione del sistema di relazioni visive e funzionali tra i beni stessi impresse nel territorio, con l'inserimento di strutture incongrue e fuori scala, in molti casi a brevissima distanza dai beni (Chiesa campestre della Madonna del Buon Pastore a circa 2,5 km dagli aerogeneratori, il Complesso militare di Pratosardo a 420 m da Stazione elettrica RTN, il borgo medievale di Lollove con la Chiesa Parrocchiale e la Chiesa di Santa Maria Maddalena a 3,70 Km, il Santuario della Madonna de Su Consulu a circa 3,5 Km dal parco eolico, la monumentale fonte ottocentesca di s'Untana Manna, i ruderi dell'antica chiesa di Sant'Efisio a 1750 m da WTG015, ecc.). Gli aerogeneratori, i volumi prefabbricati e le altre opere correlate si imporrebbero quali elementi dissonanti e incombenti con grave pregiudizio del valore stesso dei beni culturali, produrrebbero l'effetto di decontestualizzazione dei monumenti, ne altererebbero il naturale contesto e la percezione e ne limiterebbero notevolmente la fruibilità e l'attrattività. - La realizzazione dell'impianto produrrebbe profonde e irreversibili alterazioni fisiche dirette sul paesaggio naturale e agropastorale, sui caratteri peculiari del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono: l'eliminazione prevista di 420 piante di sughere in avanzato sviluppo per le opere di nuova viabilità e adeguamento della viabilità esistente e di 750 vecchie sughere per la realizzazione di piazzole; riduzione della chioma di querce e roverelle e sfalcio di siepi e arbusti per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere e di trasbordo delle componenti degli aerogeneratori; consistenti interventi di scavi e riporti di terreno e spianamento delle emergenze rocciose affioranti tra la vegetazione della macchia mediterranea; demolizione di centinaia di metri lineari di antichi muri a secco che delimitano strade e sentieri, definiscono gli appezzamenti di terreno, racchiudono i recinti per gli allevamenti (la prevista indefinita "ricostruzione" in differente indefinita posizione muterebbe comunque la trama secolare del territorio, il valore testimoniale e il senso stesso dei manufatti); alterazione di strade e di antichi sentieri e tratturi. Il parco eolico in progetto comporterebbe dunque radicali stravolgimenti delle aree ancora connotate da naturalità, dell'assetto insediativo, rurale e paesaggistico dell'area interessata, e l'inserimento di un impianto di tipo industriale di tale portata territoriale trasformerebbe il contesto agropastorale fino ad oggi marcatamente caratterizzato e identitario in un omologato paesaggio industriale. - L'impianto eolico, costituito da 15 turbine alte 220 metri e poste in posizione elevata ad altimetrie che variano dai 660 agli 820 metri s.l.m, sarebbe nettamente percepibile da una vasta estensione del territorio e si imporrebbe con forte impatto visuale e con effetto di marcata dissonanza e sproporzione sia sul contesto più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, sugli ampi scenari godibili dai tanti punti di visuale pubblica, da tutti i centri abitati di un'area molto vasta e dai beni culturali anche più distanti, dalla strada SS 389 di Buddusò e del Correboi, che si snoderebbe tra gli aerogeneratori e che è inclusa dal P.P.R. tra le strade a valenza panoramica per le quali è prescritto il "mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico". In particolare l'impianto inciderebbe negativamente sulle visuali panoramiche, veri iconemi del paesaggio interno dell'isola, godibili dalle tre aree dichiarate di notevole interesse pubblico con specifici Decreti ministeriali richiamate nel paragrafo B.1.1.a della presente istruttoria, rispetto alle quali l'area del parco eolico si troverebbe al centro, nel punto di convergenza delle stesse visuali tutelate (vedi in particolare il D.M. 23/02/1952: "Allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico; ... Riconosciuto che il piazzale del Municipio di Orune costituisce un belvedere accessibile al pubblico, e che pertanto è necessario impedire che venga alterata l'attuale visuale panoramica ..."). Emergono con evidenza anche dalle simulazioni fotografiche presenti nel progetto (WIND008-RA8-13-Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo aree di massima attenzione), l'incongruenza e l'invasività delle strutture da installare rispetto al contesto descritto e ai tanti beni tutelati, da e verso gli elementi qualificanti del paesaggio, e l'effetto straniante che produrrebbero aerogeneratori di tale taglia sul contesto paesaggistico e culturale di notevole valenza simbolica e identitaria, sul quale si imporrebbero senza alcuna possibilità di connessione, integrazione o

MA

mitigazione, con effetto di appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito. Benché si rilevi nel progetto l'assenza di misure di compensazione e di mitigazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che criticità quali quelle fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di così grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili. È necessario considerare che gli effetti negativi sopra evidenziati, già fortemente critici per il singolo impianto in esame, sarebbero amplificati a dismisura dal cumulo di tutti gli impianti simili attualmente in procedura di VIA nazionale o regionale proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, o persino nella stessa area, tali per numero e dimensione da compromettere completamente e definitivamente i caratteri del paesaggio, per l'insieme dei quali non si può prescindere da una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su superfici ad uso agropastorale, aree boscate e specie arboree di pregio, tessiture territoriali, patrimonio culturale, fruibilità e sviluppo turistico del territorio. I numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile previsti, con la loro diffusione sempre più massiva e invasiva, stanno portando allo stravolgimento totale del sistema territoriale, a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla riduzione drastica delle aree rurali, in contrapposizione con le norme comunitarie che ne prevedono invece lo sviluppo e promuovono il recupero delle aree degradate e abbandonate e la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste. Per quanto riguarda in particolare l'installazione degli aerogeneratori in comune di Nuoro, si richiama ad ogni buon conto l'art.47, comma 9-quinquies della L. n°41 del 21 aprile 2023, riguardante gli impianti di fornitura di energia elettrica che potrebbero ostacolare la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale ..."; "... PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia adeguata sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato").

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** con le osservazioni all'autorità competente di cui alla nota prot. n. 21613 del 17/07/2023, evidenzia, tra l'altro e facendole qui proprie, che "... - in riferimento all'impatto paesaggistico, si richiama la nota prot. n. 24745 del 22.05.2023 (prot. D.G. A. n. 15783 di pari data), con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale comunica che: «[...] dall'esame del progetto emergono le seguenti criticità: ° il presente progetto presenta numerose interferenze e sovrapposizioni con l'impianto eolico "Intermontes", che ricade nelle stesse zone, che prevede la realizzazione di 13 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 78 MW [...]. ° parte dell'impianto ricade in: - area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del D.lgs. 42/2004, ed ai sensi dell'articolo 17 comma 3 - lettera h), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R.; - aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010, in quanto ricompresa nelle aree sensibili elencate nella Tabella 1 di cui all'Allegato b) alla Delib. G.R. n. 59/90 del 27.11.2020; ° dagli elaborati si evince chiaramente che l'impianto è visibile dagli abitati circostanti e si staglia in modo netto in un paesaggio agrario. Tale impianto, per la mole delle sue componenti, viene percepito in maniera nitida dall'abitato di Nuoro da alcuni siti nuragici ed anche da alcuni centri abitati più lontani, oltreché nell'immediata percorrenza degli ambiti territoriali interessati. La sua realizzazione determina una modifica irreversibile delle visuali consolidate ed un'alterazione critica dello skyline percepibile sia dai vari punti di vista pubblici che dalla viabilità territoriale; ° alcune criticità visive sono rappresentate dalla loro visibilità dal Monte Ortobene, dal Colle di S. Onofrio, dal centro abitato di Orune (Piazza Municipio), aree vincolate dai decreti ministeriali sopra citati, oggetto di successivi approfondimenti valutativi; ° gli elaborati non menzionano l'eventuale presenza degli usi civici che dovranno necessariamente essere analizzati e valutati e l'individuazione delle aree percorse da incendi. In conclusione la realizzazione del parco eolico, sebbene l'area di intervento in parte non ricada in zone vincolate paesaggisticamente, introduce una serie di elementi squalificanti per il prezioso e caratteristico paesaggio rurale e boschivo, storico e culturale in cui sono inserite le turbine. L'installazione delle pale altera significativamente il contesto paesaggistico di riferimento, determina la perdita delle connotazioni originarie di pregio dei beni tutelati, influenza negativamente le aree pregiudicandone irrimediabilmente il valore. Le visuali consolidate vengono irrimediabilmente pregiudicate e le innumerevoli emergenze archeologiche presenti verrebbero irrimediabilmente

MA

disturbate ed inevitabilmente compromesse. In generale si ritiene che il parco eolico, dal punto di vista paesaggistico, costituisca un importante fattore detrattore di questo specifico contesto agricolo e boschivo. Tali componenti si fondono con gli ulteriori caratteri identificativi che segnano e modellano il paesaggio quali la conformazione morfologica, la litologia, le forme, la matericità e i colori, e ogni altro elemento naturale e sensoriale, a cui sommare il patrimonio culturale, l'equilibrata opera dell'uomo, che si mostra con segni antropici che rivelano il valore specifico legato all'uso, oltretutto all'unicità del luogo determinata dal significato che ogni singolo fruitore attribuisce. L'impianto introduce una infrastruttura a grande scala immediatamente identificabile che si pone come elemento del tutto estraneo, sovrapposto alla specificità del sito, specificità costituite non solo identificata dai caratteri ma anche dalle interrelazioni che intercorrono tra i su indicati valori naturali, morfologici, storici, architettonici e immateriali. I possibili "benefici prodotti" non sono equiparabili all'impatto sul territorio, tra tutti gli effetti negativi che vengono generati prevale l'impatto di tipo visivo, alterazione che determina un cambiamento dei caratteri fisici che equivale ad una trasformazione "permanente" del riconoscimento e del significato associato al luogo. Tali tipologie d'impianto sono fortemente percettibili dai siti di interesse paesaggistico, storico e culturale e non garantiscono la tutela delle visuali prossime e lontane. L'installazione dell'impianto altera significativamente il contesto paesaggistico di riferimento, determinando la perdita delle connotazioni originarie di pregio alterando le visuali consolidate oltretutto pregiudicando irreparabilmente le innumerevoli emergenze archeologiche che verrebbero irrimediabilmente disturbate ed inevitabilmente compromesse, oltre ai segni di tessitura dell'agro e della suddivisione delle tanche, alle reti e agli elementi connettivi dei percorsi viari ecc. La tipologia d'intervento non mira al miglioramento della qualità paesaggistica del luogo e le trasformazioni che apporta garantiscono una diminuzione della qualità, così rifacendoci alla Convenzione Europea per il Paesaggio (2000) che indica che "ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni". L'intervento è da definirsi di tipo "permanente", nonostante ne venga indicato un periodo temporale, in quanto non si tiene conto che le strutture divenute obsolete possono essere sostituite nel tempo, più che dismesse, compromettendo in modo temporalmente indefinito il luogo. Occorre aggiungere che tali interventi non sono per loro tipologia configurativa dissimulabili nel contesto d'inserimento, gli aerogeneratori sono visibili dai contesti territoriali limitrofi, risultando difficoltoso prevedere o indicare misure di mitigazione e compensazione che ne migliorino l'inserimento e l'armonizzazione nel paesaggio»; ... In conclusione l'impianto ha un altissimo livello di concentrazione e un rilevantissimo impatto territoriale, a livello locale, non mitigabile. In particolare sulle componenti culturali, naturalistiche e agrarie di un paesaggio rurale di grande pregio. Le valenze interferite sono i principali attrattori della domanda turistica delle aree interne. Gli impatti su queste matrici interferiscono sul nuovo modello di sviluppo economico, in crescita, sul quale sono riposte le sole e più stabili opportunità di lavoro delle nuove generazioni. Opportunità alle quali è ancorata la speranza di limitare e invertire il processo di spopolamento delle aree interne dell'isola; condizione essenziale per il governo del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali (gestione delle foreste, dei parchi, della fauna, contenimento del rischio idrogeologico e del fenomeno degli incendi). La desertificazione del paesaggio ha in queste zone una lunga coda di induzione economica e ambientale negativa a livello locale che non può essere sottostimata. I costi di tali impatti non sono stati sufficientemente indagati il rischio della loro compromissione è altissimo così come il loro valore. Non è possibile valutare la desiderabilità sociale della proposta senza colmare le lacune descritte ...".

CONSIDERATO che lo stesso Proponente, con il SIA (v. elaborato denominato *Quadro riassuntivo impatti attesi*) rileva che nella "FASE DI ESERCIZIO" l'impianto industriale proposto genererebbe per il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio (v. componenti ambientali: "Percezione visiva" e "Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario") un impatto "NAM" = "Negativo alto", la cui reversibilità sarebbe possibile solo eliminando lo stesso impianto industriale:

MA

**MATRICE RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI
- FASE DI ESERCIZIO -**

FATTORI DI IMPATTO	COMPONENTI AMBIENTALI	EFFETTI AMBIENTALI ATTESI																		
		ARIA E FATTORI CLIMATICI		SUOLO E SOTTOSUOLO			AMBIENTE IDRICO					COMPONENTI BIOTICHE			AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO E SALUTE PUBBLICA					
		Qualità dell'aria a livello locale	Cambiamenti climatici	Unità pedologiche e qualità dei terreni	Unità Litologiche e geomorfologiche	Unità geologico-tecniche	Unità idrogeologiche	Unità idrologiche	Percezione visuale	Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario	Funzionalità ecologica, idraulica ed equilibrio idrogeologico	Biodiversità a livello globale	Specie arbustive ed arboree	Specie erbacee	Fauna terrestre	Avifauna e chiropteri	Imprese agricole	Livelli occupazionali e tessuto imprenditoriale locale	Amministrazioni comunali e servizi ai cittadini	Popolazione residente e lavoratori
Emissione diffusa di polveri																				
Emissioni da mezzi e attrezzature in fase di cantiere																				
Incremento del traffico veicolare																				
Trasformazione ed occupazione di superfici			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Alterazione dei caratteri morfologici			T	T	T	T	T	NLB	NLB			T	T	T		T			T	
Rischi di destabilizzazione superficiale/strutturale dei terreni			T	T	T	T	T	T				T	T	T		T			T	
Rischi di destabilizzazione geotecnica			T	T	T															
Rischi di dispersione accidentale di rifiuti			T			T	T			T				T						
Interferenze con la dinamica dei deflussi sotterranei				T		T	T			T						T			T	
Interazioni con la dinamica dei deflussi superficiali			T			T	T			T						T			T	
Modificazioni dell'assetto insediativo storico									T										T	
Modificazioni dell'assetto del territorio agricolo			T					T	T	T		T	T	T	T	NLB			T	
Introduzione di strutture in elevazione			NLB	T	NLB			NAM	NAM			T	T	T	NMM	T			T	
Asportazione di vegetazione			T	T	T			T		T		T	T	T	T	T				
Abbattimento/mortalità di esemplari															NM	T				
Produzione di energia da FER		PAM									PAM					PAM	PAM	PAM	PAM	
Danni alle attività economiche esistenti o future																T			T	
Corresponsione di diritti di superfici sulle aree di intervento																PMB	PMB		PMB	
Offerta di nuove opportunità per le attività locali																PMB	PAM		PAM	
Induzione di rischi/disturbi da rumore														T	T	NLM			NLM	
Induzione di rischi/disturbi campi elettromagnetici																T			T	

MA

CLASSIFICAZIONE IMPATTI
- LEGENDA -


Caratteristiche dell'impatto

	Rev. BT	Rev. MT/TLT	Irrev.
Positivo lieve	PLB	PLM	PLI
Positivo medio	PMB	PMM	PMI
Positivo alto	PAB	PAM	PAI
Negativo lieve	NLB	NLM	NLI
Negativo medio	NMB	NMM	NMI
Negativo alto	NAB	NAM	NAI
Impatto trascurabile	T		

(da SIA - Quadro riassuntivo impatti attesi, n. WIND008-RA5, Rev. 0.0, "FASE DI ESERCIZIO" con relativa legenda)


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 13/06/2024, paragrafo B.2.1.b - Allegato n. 2; al contrario il SIA – Quadro di Riferimento Ambientale integrativo, paragrafo 4.6.4 *Impatti cumulativi*, p. 272: *“Attualmente nell’area contigua e/o vasta a quella oggetto d’intervento non esistono impianti eolici simili il più vicino dei quali risulta essere quello ubicato nel territorio di Alà dei Sardi/Buddusò a circa 24 chilometri; considerata l’entità delle distanze, non si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione cumulativa rispetto a tale impianto o ad altri posti a distanze maggiori”*) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla predetta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 13/06/2024, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un nuovo paesaggio tipicamente industriale:

MA




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore generale -, con evidenziato l’impianto industriale in esame - ID_VIP 9315, WTG in ROSSO entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica on-shore ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest’ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista regione Sardegna -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA e WTG in ROSSO il progetto in esame – ID_VIP 9315 – e tutti gli ulteriori progetti di impianti eolici off-shore e on-shore in fase di VIA di competenza statale, oltre quelli esistenti on-shore con aerogeneratori in BLU)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore generale -, con evidenziato l’impianto industriale in esame - ID_VIP 9315, WTG in MARRONE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale - TRIANGOLI = impianti eolici; PUNTI rossi e gialli = FV e FVA -, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest’ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/3 del 30/04/2024, recante “Disegno di legge concernente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” (v. il Disegno di legge n. 15 del 10/05/2024), con la quale *Relazione illustrativa* si deve rappresentare la necessità di “... garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. In questo senso l’articolo 9 della Costituzione, prevede che sia la Repubblica e quindi, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, anche le Regioni ad adoperarsi al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e del paesaggio. L’articolo 1 individua tra le finalità del presente disegno di legge quella di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali in ossequio a un principio generale di leale collaborazione tra la Regione Sardegna e lo Stato nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. A tal fine, il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all’approvazione della legge regionale sull’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e al successivo, e necessario, adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi ...”.


CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l’automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole

MA

circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (nel senso sopra riportato per la relativa interpretazione nel caso di cui trattasi) e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali archeologici ed architettonici.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 220 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova frammentazione del paesaggio esistente come fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 13/06/2024 – Allegato n. 2).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..." (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: "... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ..."), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

MA

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 220 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 13/06/2024 (paragrafo B.2.1.a – Allegato n. 2: *“... Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l’intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l’impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, specialmente se incidenti con aree di tutela paesaggistica, considerata la presenza di estese aree boscate e considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione”*). Tanto considerando anche il fatto che, l’eventuale disponibilità del Proponente di provvedere al blocco delle turbine in caso di necessità di un intervento antincendio con mezzi aerei, lo stesso blocco non risulti risolutivo in quanto l’Amministrazione competente ha identificato nella stessa presenza fisica degli aerogeneratori alti 220 m la ragione dell’impedimento all’utilizzo dei mezzi aerei in un’area comunque a rischio incendi, come rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale difesa dell’ambiente con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 21613 del 17/07/2023: *“... non è stata esaminata la problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali interessati dal progetto e non sono state effettuate le necessarie valutazioni mirate a bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Questi ultimi, come noto, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare, in caso di inneschi, potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come osservato durante eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l’utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l’unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità di tali mezzi. È pertanto necessario che il Proponente effettui le verifiche e le analisi utili alla valutazione del grado di vulnerabilità indotto dalla realizzazione dell’intervento in esame, in relazione alla minore possibilità di intervento in caso di incendio. Tale valutazione assume particolare rilevanza in quanto il territorio interessato è caratterizzato dalla presenza di bosco in formazione continua, con assetto più o meno evoluto, che pertanto richiede particolare tutela per garantirne la preservazione”*.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

MA

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2024, sono state oggetto della nota prot. n. 1034 del 06/05/2024 del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, recante *"Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti"* (v. la Circolare n. 4 del 13/06/2024 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura, ove, tra l'altro, si sottolinea che *"... Come per gli anni precedenti, le previsioni e le azioni poste in essere dal Dipartimento della Protezione Civile offrono diversi spunti di riflessione, costituendo gli incendi boschivi un serio rischio non solo per siti archeologici, ville e parchi storici, architetture rurali, ma anche e soprattutto per i beni paesaggistici nel loro complesso. Nel rinviare a quanto già comunicato con le precedenti Circolari di questa Direzione generale n. 3 del 23/06/2022, n. 3 del 04/05/2023 e n. 6 del 08/06/2023 in merito agli adempimenti necessari a mitigare le conseguenze di tali fenomeni, si rinnova la raccomandazione di fare una mirata valutazione del rischio connesso agli incendi boschivi per i beni in consegna a questo Ministero integrando e/o aggiornando, se non già fatto, i piani di sicurezza interni con riferimento a questo specifico scenario di rischio ..."*).

CONSIDERATO che le aree oggetto di realizzazione del nuovo impianto industriale di cui trattasi, *"... sono presenti interessanti esempi degli antichi cuiles in pietra di cui all'art. 81 (Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi) e all'art. 51 (Aree caratterizzate da insediamenti storici), delle N.T.A. del P.P.R. Un notevole sviluppo di muri a secco delimita inoltre le strade per le quali nel progetto è previsto l'adeguamento tramite ampliamento della sede stradale con demolizione delle stesse murature, tutelate nel P.P.R. quali "manufatti di specifica valenza storico culturale che assumono carattere di beni identitari" ricompresi nella categoria "trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco)", di cui agli artt.54 e 55 delle N.T.A. ..."* del Piano paesaggistico regionale (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 13/06/2024, paragrafo B.1.1.e – Allegato n. 2), che con la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi si troverebbero interrotti nella loro continuità dai relativi pannelli fotovoltaici, perdendo di conseguenza il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole per i quali erano destinati alla relativa delimitazione:

MA

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee", in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c - ter) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- con riferimento alla lettera c - quater) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c - bis), c- ter).

CONSIDERATO che il progetto in esame, pur non interferendo direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004, si colloca in area non dichiarata idonea al posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto il medesimo progetto ricade nella fascia di rispetto di numerosi beni archeologici tutelati, come puntualmente indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 13/06/2024 (Allegato n. 2).

CONSIDERATO che, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che le opere previste ricadono all'interno delle fasce di rispetto previste dal D.Lgs. n. 199 del 2021 all'art. 20, comma 8, lett. c-quater).

CONSIDERATO che, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni paesaggistici indicati all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, con nota prot. n. 6228 del 31/02/2023, attesta che "... In riferimento al procedimento P.U.A. in oggetto, si fa presente che un terreno interessato dal progetto è accertato come aperto all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Nuoro. Il terreno interessato è in agro del Comune di Nuoro ed è distinto in catasto al F. 39, mappale 2662....", come indicato nella lett. c-quater) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni paesaggistici indicati all'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro, con nota prot. n. 14611 del 01/03/2023, attesta che a "... seguito all'istruttoria tecnico-amministrativa si è rilevato che gli aerogeneratori WTG003, WTG004, WTG007, WTG008, WTG009, WTG010, WTG011, WTG012, WTG013 e WTG015 e le relative opere accessorie, risultano insistere in aree con formazioni vegetali giuridicamente ascrivibili alla categoria bosco ...", come indicato nella lett. c-quater) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

RITENUTO, pertanto, con riguardo alla competenza di questo Ministero della cultura, che allo stato attuale si può richiamare quanto direttamente verificato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 13/06/2024 (paragrafi A.1; A.3; B.1.1.b; B.1.2.b e B.2 - Allegato n. 2), ossia che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici ed architettonici entro la "fascia di rispetto" indicata alla lett. c-quater), ovvero per la diretta tangenza del progetto di cui trattasi con aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (comma 1, lett. g e h) e per questo incompatibile con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

MA

CONSIDERATO quanto affermato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR – PNRR (v. parere n. 318 del 21/05/2024, paragrafo osservazioni/controdeduzioni 3. *Aree non idonee*, p. 5) con riguardo all'identificazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, qualificate come di utilità per gli operatori nelle scelte di localizzazione, ma non vincolanti in sede autorizzativa e VIA, dove per quest'ultima il giudizio di compatibilità ambientale non discende dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica locale, quanto dalla disamina concreta del progetto e delle caratteristiche ambientali dell'impianto correlate ai potenziali impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera. In tal senso si definisce la ratio della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, (cfr. delega di cui all'art. 5 della legge n. 53 del 22 aprile 2021, legge di delegazione europea, sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *“E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): *“2.01) al primo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono aggiunte le seguenti: “, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *“1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi (per l'applicazione al caso di cui trattasi del predetto art. 26 si v. Tar Sardegna, sentenza n. 258/2024, pubblicata il 05/04/2024: *“... Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, a mente del quale “qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”. In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che “comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza “ex lege” del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo*

MA

profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante" (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192). Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776 ...").

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per come d'altronde valutato in via prevalente dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 13/06/2024 (Allegato n. 2), in particolare con il paragrafo *D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO* (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) ("La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, può ritenersi in linea di massima conforme al D.P.C.M. 12/12/2005, seppure con carenze e omissioni, relative soprattutto alla superficiale valutazione e considerazione dell'impatto delle opere in progetto e delle pur rilevanti alterazioni che le stesse produrrebbero sui beni paesaggistici interessati. Non vengono considerate e analizzate le problematiche sopra esposte, relative all'incidenza degli interventi previsti su tutti i beni paesaggistici interessati. Non si considerano inoltre, ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto, quali ad esempio la cabina di raccolta, l'elettrodotto aereo, la nuova viabilità e le modifiche alla viabilità esistente. Si fa solo cenno, in modo del tutto superficiale, alla eliminazione di circa milleduecento alberi di sughere e lecci e alla rimozione di un enorme sviluppo di muri a secco, con generica indicazione di una possibile e non definita ricollocazione, senza alcuna considerazione dell'impatto di tali interventi sul contesto paesaggistico e sui beni paesaggistici tutelati direttamente interessati. Non è considerata l'incidenza delle pale eoliche e delle altre opere sulle visuali panoramiche tutelate godibili dal Monte Ortobene e dal Colle di S. Onofrio e dal centro abitato di Orune, oggetto di Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico proprio in riferimento ai quadri naturali di singolare bellezza panoramica godibili dai punti di vista accessibili al pubblico presenti nelle aree tutelate. In relazione alla necessaria verifica degli impatti cumulativi dell'impianto in esame con altri simili esistenti o da realizzare nello stesso ambito territoriale, si nota che non sono stati considerati i previsti impianti di Nule-Benetutti e di Bitti (Gomoretta e area PIP), i cui buffer si sovrapporrebbero all'impianto in progetto in direzione nord. Non sono inoltre adeguatamente considerate e illustrate le modifiche allo stato dei luoghi prodotte dai volumi tecnologici costituiti dalla cabina di trasformazione e dalla nuova stazione elettrica e dall'elettrodotto aereo; per tali opere mancano anche le simulazioni fotografiche. Non sono considerati i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 presenti in prossimità delle opere in progetto").

MA

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 13/06/2024, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto di cui trattasi e delle relative opere connesse; si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che tuttavia non trova esecuzione a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, Allegato I.8, come sopra meglio precisato (v. la richiesta di documentazione integrativa della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di cui alla nota prot. n. 905 del 19/01/2023, relativa alla *istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico* – Allegato n. 3).

VISTO l'articolo 47, commi 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, i quali prevedono che:

“9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione».

9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN”.

CONSIDERATO che il Ministero dell'università e della ricerca – Segretariato Generale – Direzione generale dell'internalizzazione e della comunicazione, con nota prot. n. 13949 del 24/10/2023, ha espresso il parere di competenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 9-quinquies, del predetto decreto-legge, in senso contrario al progetto di cui trattasi, sulla base dell'altrettanto parere contrario dell'INFN.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, valutato, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante, e le prevalenti motivazioni rese in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 13/06/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; fatte proprie le prevalenti motivazioni negative alla dichiarazione di

MA

compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi quali espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro; sentito il 19/06/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; sentito il 21/06/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato "PERDA PINTA", costituito da 15 aerogeneratori ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW e complessiva pari a 99 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel comune di Nuoro (NU), con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

rio del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
27.06.2024
10:36:22
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e, p.c.

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro

sabap-ss@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 9315] NUORO (NU) (progetto impianto eolico e opere connesse) — PROVINCIA DI ORISTANO (comune di Santa Giusta per il trasporto degli aerogeneratori dal Porto Industriale di Oristano) - Progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato "Perda Pinta", costituito da 15 aerogeneratori ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW e complessiva pari a 99MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 — VIA (art. 27 — PNIEC)

Proponente: Nuoro Wind S.r.l.

Rif. Nota n. prot. **17509-P** del **14/08/2023** – Classificazione: **34.43.04/232/96**

Parere endoprocedimentale.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 17509-P del 14/08/2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 13694-A del 16/08/2023, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto segue riguardo alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

Le modalità di trasporto delle componenti dell'impianto dal porto di Oristano sino al sito prescelto sono illustrate nell'elaborato dello SIA denominato WIND008-RC14 "DESCRIZIONE DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE DI ACCESSO AL PARCO EOLICO AI FINI DEL TRASPORTO DEGLI AEROGENERATORI".

Itinerario seguito dai mezzi speciali di trasporto della componentistica degli aerogeneratori sul territorio di competenza di questa Soprintendenza:

- dal porto industriale di Oristano, lungo la viabilità della Zona Industriale di Oristano (Via G. Marongiu);
- proseguimento lungo la SP 97 in direzione Sud per circa 3 km;
- immissione nella SP 49 in direzione Nord e proseguimento per circa 3 km fino all'immissione sulla SS 131;
- immissione nella SS 131 "Carlo Felice" e proseguimento in direzione Nord fino alla immissione sulla SS 129 "Trasversale Sarda".

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Il territorio di competenza è interessato unicamente dal transito dei mezzi adibiti al trasporto degli aerogeneratori. Esaminata la documentazione trasmessa, che non esplicita interventi di adeguamento della viabilità che possano essere sottoposti alla valutazione di interferenza con il patrimonio archeologico noto, non si ravvisano criticità.

Ad ogni buon conto si precisa che, qualora nelle successive fasi progettuali dovesse emergere la necessità di eseguire interventi diretti sulla viabilità, questi dovranno essere esplicitati al fine di valutare eventuali interferenze con il patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento e verificarne la compatibilità con gli aspetti di tutela archeologica.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

Vista la natura delle opere nel territorio di competenza, che il richiedente dichiara provvisorie, esaminato l'elaborato citato in premessa, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dagli interventi ed esaminate le possibili interferenze, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione degli adattamenti temporanei dei tratti stradali per consentirvi il transito degli elementi componenti gli aerogeneratori. Resta inteso che la fattibilità di tali opere è



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

condizionata all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla ripiantumazione dei manti erbosi e della vegetazione arborea rimossa con pari essenze.

Circa la previa verifica della portanza di tutti i ponti e cavalcavia da percorrere, si segnala che, in caso si rendessero necessarie opere su ponti e cavalcavia presenti in aree tutelate paesaggisticamente che modifichino permanentemente lo stato dei luoghi, dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, se del caso, anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del citato decreto in relazione alle strutture aventi più di settanta anni.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, circa le opere nel territorio di competenza così come rappresentate negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere favorevole alla presente proposta.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

Il richiedente dichiara che le opere in progetto hanno natura provvisoria e pertanto resta inteso che la loro fattibilità è condizionata all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla ripiantumazione dei manti erbosi e della vegetazione arborea rimossa con pari essenze.

Circa la previa verifica della portanza di tutti i ponti e cavalcavia da percorrere, si segnala che in caso si rendessero necessarie opere su ponti e cavalcavia presenti in aree tutelate paesaggisticamente che modifichino permanentemente lo stato dei luoghi, dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, se del caso, anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del citato decreto in relazione alle strutture aventi più di settanta anni.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Maura Vargiu, e-mail: maura.vargiu@cultura.gov.it;

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
dott. ssa Maura Vargiu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella

IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID: 9315] progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico dalla potenza di 99 MW denominato "Perda Pinta" da realizzarsi nel Comune di Nuoro (NU) con le relative opere di connessione elettriche.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 27 - PNIEC).

Proponente: Nuoro Wind S.r.l.

Rif. Vs nota prot. 0009050-P del 24.05.2023, Ns. prot. n. 0007898-A del 25.05.2023; Vs nota prot. 15108 del 21.05.2024 – ns prot. n. 8037 del 22.05.2024

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e le integrazioni volontarie del proponente, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR 0009050-P del 24.05.2023, Ns. prot. 0007898-A del 25.05.2023, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

La proposta progettuale, per quanto illustrato dagli elaborati prodotti dal proponente, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica costituito da 15 turbine di grande taglia della potenza nominale di 6,6 MW ciascuna, posizionate su torri di sostegno metalliche dell'altezza indicativa di 135 m, fino a raggiungere un'altezza massima fuori terra dell'aerogeneratore di 220 m, il diametro del rotore misurerà 170 m con un'area spazzata di 22.698 m². Le turbine sono poste ad un'altitudine media compresa tra 600 e 760 m slm. L'impianto richiederà l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione degli aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto, cavidotto di connessione alla RTN). La potenza complessiva di impianto sarà pari 99 MW e l'impianto, denominato "Perda Pinta", sarà localizzato nell'agro del Comune di Nuoro, in Provincia di Nuoro, per la precisione nella porzione occidentale. Secondo l'ipotesi di progetto l'impianto risulterà collegato in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN 150/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "Taloro – Siniscola 2", previa realizzazione del nuovo elettrodotto a 150 kV tra la nuova SE e il futuro ampliamento a 150 kV della SE RTN "Ottana". Per inciso si rileva che tale nuova opera di connessione elettrica era ricompresa negli interventi connessi all'impianto eolico denominato "Intermontes", per cui la scrivente Soprintendenza ha già formulato il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

proprio parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. 8227 del 29.05.2023, inoltrata a codesta Soprintendenza Speciale.

È prevista la realizzazione delle seguenti opere civili:

- n. 15 aerogeneratori ad asse orizzontale con rotore tripala, installati secondo tre raggruppamenti:
 1. A nord-est, gruppo localizzato al margine settentrionale del territorio comunale di Nuoro (a nord della SS 389), costituito dagli aerogeneratori WTG014 e WTG015;
 2. Gruppo centrale, costituito dagli aerogeneratori in ordine numerico da WTG007 a WTG013, distribuiti in prossimità dei rilievi presenti a sud della SP41;
 3. Gruppo di sud-ovest costituito dai restanti 6 aerogeneratori (da WTG001 a WTG006) localizzati sui rilievi che circondano la valle del Riu Nurdole.
- Lo sbarco della componentistica degli aerogeneratori avverrà prevedibilmente presso lo scalo portuale di Oristano perché provvisto delle idonee caratteristiche infrastrutturali richieste dal progetto. Da tale scalo portuale al sito di intervento il trasporto sarà effettuato lungo le arterie stradali di preminente importanza regionale (SP97, SP49, SS131, SS129, SP10M, SP86, SP22, SP41 e SS389) e locale idonee al transito dei mezzi speciali di trasporto (Elaborato WIND008-RC14- Descrizione della viabilità principale di accesso al parco eolico ai fini del trasporto degli aerogeneratori). Qualora si presentasse la necessità saranno operati puntuali interventi di adeguamento consistenti nella rimozione di alcuni cartelli, cordoli o barriere stradali, o realizzando limitati allargamenti, per favorire il transito dei mezzi di trasporto alla viabilità di impianto (WIND008-RC14-Descrizione della viabilità principale di accesso al parco eolico ai fini del trasporto degli aerogeneratori).

Nel dettaglio gli aerogeneratori WTG013-014-015 saranno raggiungibili attraverso la Strada Statale 389 di Buddusò e del Correboi mediante l'innesto con tratti di viabilità secondaria. L'accesso agli aerogeneratori WTG007, WTG008, WTG009 WTG010, WTG011 e WTG012 sarà realizzato attraverso la Strada Provinciale 41, a nord dell'impianto, collegata ad est con la SS 389 e ad ovest con la SP 47, attraverso un sistema di viabilità secondaria. Gli aerogeneratori WTG001, WTG002, WTG003, WTG004, WTG005 e WTG006, sempre a partire dalla SP 41, saranno collegati alla SS 389 nei pressi di Prato Sardo per mezzo di una strada secondaria che dall'innesto sulla SP 41, corre in direzione nord-ovest/sud-est (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva).

- L'impianto sarà servito da una viabilità di cantiere e da una viabilità interna di collegamento tra gli aerogeneratori, prevalentemente impostata sulla viabilità comunale esistente che si sviluppa tra le località Ena 'e sos Barrazellos e Maria Naspà a nord-ovest, Su Crapione e Lebrera per il gruppo centrale, Funtana 'e Musca per l'aerogeneratore più ad est dell'impianto (WTG013) e tra Sa Tuppa Bosa e Funtana Amenta a sud-ovest. Si prevede anche, se necessario, la realizzazione di nuovi tratti di viabilità secondo una stima generale che calcola una lunghezza di 8.420 m di viabilità rurale in adeguamento ed una lunghezza di 9.150 m di strada di nuova esecuzione, per un totale di 17.570 m di viabilità di cantiere (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva).
- La costruzione di elettrodotti interrati a 36 kV per il vettoriamento dell'energia prodotta alla futura stazione RTN, ipotizzata in loc. Is Steridorju (Comune di Nuoro), da inserire in entra – esce sulla linea 150 kV "Taloro – Siniscola 2", coinvolgerà ulteriori segmenti della rete viaria per il passaggio dei cavidotti. Il materiale prodotto con lo scavo dei cavidotti è stato quantificato in 48.180 m³ (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva).
- Si renderà necessario l'allestimento delle aree funzionali alla logistica del cantiere e dell'area di trasbordo dei componenti degli aerogeneratori. In particolare l'area logistica di cantiere, opportunamente recintata, sarà localizzata nel settore nordoccidentale dell'impianto lungo la S.P. 41 in



loc. S'isteridorju, nel territorio comunale di Nuoro, e avrà superficie complessiva di circa a 19.700 m². Sarà operato uno scotico superficiale per la preparazione dell'area (Elaborato WIND008 -TC16 "Planimetria area logistica di cantiere e trasbordo").

- Saranno approntate, mediante interventi di livellamento, le piazzole di cantiere funzionali all'assemblaggio ed all'installazione degli aerogeneratori (Elaborati WIND008-TC1 ÷ WIND008-TC13). Le piazzole pianeggianti durante le fasi di montaggio degli aerogeneratori avranno una superficie indicativa standard di circa 4.450 m², al netto della superficie provvisoria di stoccaggio delle pale (2.000 m² circa, per i quali di norma non è richiesto uno spianamento), mentre al termine dei lavori saranno ridotte ad una superficie di circa 1.500 m² al netto dell'ingombro del plinto di fondazione. Il volume totale del materiale scavato sarà di 163.459 m³ per il parco eolico e di 858 m³ per la cabina colletttrice (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva).
- Saranno realizzate opere in cemento armato per la fondazione delle torri di sostegno (Elaborato WIND008-TC14- Schema fondazione aerogeneratore). Il basamento di fondazione previsto in progetto è del tipo a plinto superficiale, da realizzare in opera in calcestruzzo armato, a pianta circolare di diametro indicativo pari a 24,5 metri. Si tratta di una piastra circolare a sezione variabile dello spessore massimo, al centro, pari a circa 3,20 m, mentre lo spessore minimo al bordo, misura 60 cm. Il "colletto" centrale presenta altezza costante di 3,20 m per un diametro indicativo pari a 6,00 m (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva). Gli scavi delle fondazioni, considerata la natura del terreno, saranno del tipo diretto e interesseranno una superficie circolare di circa 32 m di diametro per una profondità massima di circa 3,20 m dal piano di campagna.
- Le acque superficiali e di ruscellamento saranno regimentate con opere quali canali di scolo e tombinamenti stradali allo scopo di incanalarle verso i compluvi naturali (Elaborato WIND008-TC13 - Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale).
- Saranno approntati o ripristinati recinzioni, muri a secco e cancelli laddove richiesto.
- Si eseguiranno interventi di sistemazione morfologico-ambientale in corrispondenza delle piazzole e dei tracciati stradali di cantiere, nonché interventi mirati di mitigazione e recupero ambientale, specialmente in corrispondenza delle scarpate in scavo e/o in rilevato.
- Saranno realizzati interventi compensativi di riforestazione, messa a dimora di siepi, rinverdimento delle superfici di cantiere (WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva)

Per l'infrastrutturazione elettrica il progetto prevede le seguenti opere:

- Realizzazione delle trincee di scavo e posa dei cavi interrati a 36 kV di vettoriamento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori. Gli scavi delle trincee raggiungeranno una profondità indicativa di 1,10 m (cfr. WIND008-RC1_relazione_tecnico_descrittiva).
- Realizzazione di una cabina elettrica con funzione di sezionamento delle linee a 36kV afferenti ai cluster di produzione del parco eolico.
- Realizzazione delle opere di rete in accordo con la soluzione di connessione prospettata da Terna.

Il proposto parco eolico interessa la parte nord-occidentale della regione storica del Nuorese, ai confini con la Barbagia. Più in dettaglio gli aerogeneratori in progetto, per un totale di 15, saranno localizzati nella porzione ovest dell'ambito comunale di Nuoro. La regione storica del Nuorese comprende, nella Sardegna centro-orientale, i comuni di Nuoro, Orune, Bitti, Onanì, Lula. I suoi confini si definiscono a nord con la Gallura, ad est con la Baronia, a sud-est con il Supramonte, a sud-ovest con la Barbagia, a ovest con il Goceano e il Montacuto.



Dal punto di vista geomorfologico i caratteri sono montani e collinari, mentre i terreni sono prevalentemente granitici.

L'area di progetto si sviluppa su rilievi che variano dai 660 agli 810 metri s.l.m. coperti in gran parte da pascoli arborati, da boschi di sughere e lecci, con formazioni rocciose affioranti tra gli arbusti della macchia mediterranea, conserva integri i segni impressi nel territorio nei secoli dalla forte tradizione pastorale ed è caratterizzata da innumerevoli emergenze archeologiche, sia nell'area vasta che all'interno dell'areale di progetto, che, insieme agli antichi ricoveri dei pastori ("cuiles" e "pinnettas") e alla fitta trama di muri a secco, definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (WIND008-RC2_relazione_archeologica), e le carte allegate (WIND008-RC2-1_carta_potenziale_archeologico, WIND008-RC2-2_visibilita_archeologica, WIND008-RC2-3_carta_rischio_archeologico) redatte dall'Archeologo dott. Matteo Tatti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il proponente ha trasmesso alla scrivente (ns. nota prot. 224 del 05.01.2023) la documentazione riferita alla procedura di VPIA, per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppresso dall'art. 19, comma 2, lettera b del D.L. 13/2023). Con successiva nota prot. 905 del 19.01.2023 della scrivente, come peraltro richiamato anche nella nota di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, che leggeva allora per conoscenza, questo Ufficio ha richiesto al Proponente la trasmissione di documentazione mancante e di una serie di integrazioni agli elaborati già inviati. In particolare, nella nota appena emarginata si rilevava quanto di seguito:

"In riferimento alle ricognizioni, come esplicitato a p. 32 dell'elaborato WIND008-RC2 "Relazione archeologica", "le verifiche sul terreno si sono estese, laddove le condizioni di accessibilità lo hanno consentito, con un raggio di 150 m nelle piazzole di posizionamento degli aerogeneratori e per fasce larghe venti metri nelle strade di servizio, lungo le quali correrà anche il cavidotto della distribuzione elettrica di impianto". In via presuntiva se ne deduce che per i cavidotti le ricognizioni sono state limitate al sedime dei soli tracciati stradali interessati. In aggiunta, si evidenzia che per le piazzole di installazione delle torri di sostegno sono state indicate ulteriori tre fasce di rischio archeologico, arbitrariamente individuate.

Nelle schede UR, che formano parte integrante della relazione archeologica sopra citata, gli esiti delle ricognizioni risultano descritti in maniera molto speditiva. Manca l'indicazione del punto di scatto della fotografia, così come gli sporadici rinvenimenti di materiale archeologico (elemento quanto mai utile a una più puntuale valutazione del rischio archeologico collegato alle opere) non vengono indicati più dettagliatamente in cartografia. Le stesse schede e la relativa cartografia della visibilità dei suoli risultano prive dell'indicazione dell'accessibilità ai vari terreni oggetto di ricognizione. Considerato quanto finora espresso, al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza questa Soprintendenza chiede di trasmettere le seguenti integrazioni:

- *in relazione ai cavidotti, si chiede di estendere le ricognizioni tenendo in considerazione un'interasse di almeno 100 m, con conseguente revisione delle relative schede UR e della cartografia in base alle risultanze di dette ricognizioni. La revisione delle schede terrà conto anche delle criticità rilevate nelle righe precedenti;*
- *carta di distribuzione ed elenco dei beni culturali citato a p. 171 della Relazione archeologica;*
- *elaborati progettuali (o uno stralcio di essi) delle ulteriori opere previste, richiamati solo marginalmente nella documentazione inoltrata, ma utili a definire in maniera più approfondita l'impatto sul sottosuolo degli interventi [...];*



- quadro economico dell'opera in progetto con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per le attività di archeologia preventiva;

- verifica del quadro vincolistico di tutela anche ai sensi della Parte III (art. 142, comma 1, lett. m), zone di interesse archeologico) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. con contestuale verifica delle eventuali interferenze con i cosiddetti "secondi perimetri", ovvero le aree di tutela paesaggistica, di beni eventualmente copianificati nell'iter di redazione dei P.U.C. o, in caso di assenza di copianificazione, comunque alla luce degli artt. 47-49 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente strumento di pianificazione paesaggistica regionale (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060908134455.pdf). Le eventuali interferenze dovranno essere indicate su cartografia georeferenziata, nella quale si indicheranno anche i vincoli di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 sopra menzionato, per altro indicati alle pp. 26-27 della Relazione archeologica (Elaborato WIND008-RC2).

Allo stesso tempo preme rammentare che la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico è priva dell'analisi dell'area vasta così come definita dal D.M. MiSE del 10.09.2010 (prescrizione per altro ribadita anche di recente, per la fattispecie in esame, nell'allegato 1 alla Circolare 53 del 22.12.2022 della DG ABAP Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche). Si chiede pertanto di integrare la documentazione anche in tal senso."

Si deve rilevare a codesta Soprintendenza Speciale che le richieste di integrazione appena richiamate in relazione alla procedura di VPIA sono rimaste tuttavia ancora inevase.

Si deve poi evidenziare che l'incarico per la redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato conferito al professionista in data anteriore all'entrata in vigore delle *Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* (rif. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022). Di conseguenza la documentazione riferita agli impatti sul fattore ambientale del patrimonio archeologico risulta priva del *template* in ambiente GIS.

Dall'esame della documentazione trasmessa, si evidenzia comunque quanto segue:

- sono state realizzate le ricerche bibliografica e di archivio;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un'area vasta presumibilmente del raggio di 3 km rispetto all'impianto, sebbene non specificato nella Relazione Archeologica (allegato WIND008-RC2_relazione_archeologica);
- l'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze; i vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e segg. della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze; i vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione; la Delibera di Giunta del 27 novembre 2020, n. 59/90 della Regione Autonoma della Sardegna (individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili); le emergenze di carattere archeologico inserite nel Piano Urbanistico Comunale di Nuoro (allegato WIND008-RC2_relazione_archeologica);
- le ricognizioni di superficie hanno preso in considerazione un areale di circa 150 m dai punti indicati per il posizionamento degli aerogeneratori e delle relative piazzole, ha interessato anche le aree di cantiere e di trasbordo dei componenti, le superfici occupate dalla cabina colletttrice di impianto, le strade di servizio delle postazioni eoliche (sia le strade di nuova realizzazione sia quelle esistenti da



adeguare) e il tracciato del cavidotto di collegamento elettrico, per il quale sono state considerate delle fasce larghe 20 m lungo le strade dove è previsto il passaggio dello stesso (elaborato WIND008-RC2-3_carta_rischio_archeologico). Quest'ultimo partirà dalle postazioni degli aerogeneratori e dalla cabina collettrice per raggiungere l'area della futura Stazione Elettrica Terna, prevista nella Zona Industriale Prato Sardo ed esclusa dal progetto in esame;

- la fotointerpretazione è stata effettuata solamente sulle levate aeree del 1968 messe a disposizione per la libera consultazione sul sito della Regione Sardegna sardegnageoportale.it, sezione SardegnaFotoAeree;
- la situazione vincolistica dell'area, delineata nella Relazione Archeologica, non risulta rappresentata a livello grafico con le perimetrazioni negli elaborati cartografici (WIND008-RC2-1_carta_potenziale_archeologico, WIND008-RC2-2_visibilita_archeologica, WIND008-RC2-3_carta_rischio_archeologico), se non nei soli casi di alcuni beni di natura architettonica, per altro non di interesse per l'analisi degli impatti nei confronti del patrimonio archeologico;
- rispetto ai beni cartografati nelle modalità sopra descritte sono stati osservati, in sede di valutazione del rischio archeologico, dei buffer di riferimento in corrispondenza delle singole postazioni eoliche, con raggi di 300, 400 e 500 m in relazione ai quali è stato definito arbitrariamente il grado di rischio archeologico alto, medio e basso.

A.1 Situazione vincolistica delle aree oggetto di intervento

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999), in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 142, co. 1, lett. m), e le altre emergenze archeologiche, per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo, comprende i beni dislocati entro 3000 m circa dalle opere in progetto, considerando il buffer previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater.

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 3.000 m previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D.Lgs 490/1999).

Comune di Nuoro

- Area archeologica di Noddule, comprendente un nuraghe quadrilobato, un pozzo sacro, nonché un esteso insediamento circostante pluristratificato, con tracce di frequentazione dall'età neolitica all'età (post)medievale, tutelato con D.M. del 07.10.1961;
- Tomba di giganti di Noddule, tutelato con D.M. del 28.03.1969;
- Nuraghe Orizanne, tutelato con D.M. del 01.03.1984 (a tal proposito si sottolinea che al monumento risultano contermini un vasto insediamento e un circolo megalitico, non oggetto di tutela, ricadenti all'interno delle proprietà private circoscrivite);
- Nuraghe Curtu, tutelato con D.M. del 10.07.1982;
- Tomba di giganti presso nuraghe Curtu, tutelata con D.M. del 13.02.1969;



- Inseediamento e protonuraghe di Padule Vili, oggetto di declaratoria di interesse culturale di cui alla nota prot. 2778 del 01.06.1981 della ex SBA SS-NU;

Comune di Orani

- al confine tra i territori comunali di Nuoro e Orani, Nuraghe Nurdole, tutelato con D.M. del 25.10.1989

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Comune di Nuoro

- Area archeologica di Prato Sardo, caratterizzata per la presenza di una tomba di giganti e per ulteriori testimonianze di frequentazione riferibili al medesimo periodo (Età del Bronzo); ancora si evidenziano tracce di monumenti riconducibili all'età neolitica. Per quest'area il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale è stato avviato in data 23.05.2023 con nota prot. 7747, già allegata alla nota prot. 8227 del 29.05.2023 di questa Soprintendenza in relazione al parere endoprocedimentale di competenza per il parco eolico denominato "Intermontes".

A parte quanto appena enunciato, non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA) o nel PUC

Comune di Nuoro

- Nuraghe Nurdole (ID univoco 2455) (al confine tra i territori comunali di Nuoro e Orani);
- Nuraghe Loghelis (ID univoco 2456) (al confine tra i territori comunali di Nuoro e Orani);
- area archeologica di Noddule, comprendente un nuraghe quadrilobato, un pozzo sacro, una tomba di giganti, nonché un esteso insediamento circostante pluristratificato, con tracce di frequentazione dall'età neolitica all'età (post)medievale, (ID univoco 2442);
- Nuraghe Orizanne (a tal proposito, come ricordato al punto A.1.1, si sottolinea che al monumento risultano contermini un vasto insediamento e un circolo megalitico – inserito all'interno dei beni extrarepertorio nel P.U.C. di Nuoro. Entrambi ricadono all'interno delle proprietà private circvicine) (ID univoco 2445);
- Protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID univoco 2444);
- Nuraghe Curtu (ID univoco 2460);
- Nuraghe Sa 'e Mesina o Lardine o Fenole (ID univoco 2446);
- Nuraghe S'Abba Viva (ID univoco 2447);
- Nuraghe Su Cuccuru (ID univoco 2458).

Comune di Orani:

- Nuraghe S'Arrandau (ID univoco 2603).

Comune di Orune:

- Nuraghe Sa Lada (ID univoco 2443);
- Nuraghe Sant'Efisio (ID univoco 2694);
- Nuraghe Su Nurattolu (ID univoco 2695).



Altri elementi di interesse archeologico:

Comune di Nuoro

- Villaggio nuragico, abitato romano, circoli megalitici I e II presso l'area archeologica di Noddule;
- Inseediamento nuragico di Costiolu;
- Strutture preistoriche di Orizanne;
- Tomba dei giganti Curtu;
- Menhir presso Pedra Longa;
- Inseediamento nuragico di Pedra Longa;
- Nuraghe Su Puleu;
- Nuraghe Porcopi;
- Nuraghe Sa Ficarba;
- Nuraghe Pedra Longa;
- Inseediamento S'Abba Viva;
- Domus de janas Su Puleu;
- Circolo megalitico Orizanne.

Comune di Orune:

- Dolmen Sa Cropecada;
- Inseediamento romano presso Nuraghe Sa Lada;
- Inseediamento romano di Ladus de Gurtone;
- Inseediamento romano presso cantoniera di Sant'Efisio;
- Inseediamento romano di Sos Barrazellos;
- Nuraghe Sa Tuppa;
- Inseediamento romano di Mugaraddas;
- Dolmen, fonte sacra e inseediamento romano di Ertola.

Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Nuoro è stato adottato con Del. C.C. N. 42 del 27/07/2013 ed è vigente dalla pubblicazione sul BURAS N. 11 del 12/03/2015. Riguardo la zonizzazione del PUC di Nuoro le opere in progetto ricadono in Zona E5a / Aree marginali per attività agricola. Il cavodotto a 36 kV di congiunzione tra l'impianto eolico e la futura stazione RTN interessa, oltre la zona E5a, anche la zona D – Artigianale, commerciale e industriale.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Di seguito si elencano i singoli aerogeneratori e la distanza degli stessi dai beni più prossimi, limitando l'analisi a un buffer di circa 1600-1800 m.

Comune di Nuoro

WTG15:

- 500 m circa a NNE dalla tomba dei giganti di Noddule (DM del 28/03/1969);
- 660 m circa a NE dal nuraghe e pozzo di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- 1300 m circa a NW dal nuraghe Curtu (ID_PPR 2460; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 30; DM 10/07/1982);



- 1350 m circa a NNW dal protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID_PPR 2444; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 31);
- 1400 m circa a WNW dalla Tomba di giganti presso nuraghe Curtu (DM 13/02/1969);
- 1750 m circa a S dal Nuraghe Sant'Efisio (ID_PPR 2694)
- 2000 m circa a W dal Nuraghe Sa Lada (ID_PPR 2443);
- 2400 m circa a N dal Nuraghe Orizanne (ID_PPR 2445; DM 01/03/1984).

WTG14:

- 450 m circa a WNW dalla tomba dei giganti di Noddule (DM del 28/03/1969)
- 550 m circa a WNW dall'area archeologica di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- 1700 m circa a WNW dal protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID_PPR 2444; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 31);
- 1800 m circa a WNW dal Nuraghe Curtu (ID_PPR 2460; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 30; DM 10/07/1982);
- 2100 m circa a W dalla tomba di giganti presso il nuraghe Curtu (DM 13/02/1969);
- 2200 m circa a S dal Nuraghe Orizanne (ID_PPR 2445; DM 01/03/1984)
- 2500 m circa a SW dal Nuraghe Sant'Efisio (ID_PPR 2694);
- 2800 m circa a WSW dal Nuraghe Sa Lada (ID_PPR 2443);
- 2850 m circa a ESE dal Nuraghe Su Nurattolu (ID_PPR 2695).

Si specifica poi che nell'area immediatamente contermina a questi due aerogeneratori (WTG014 e WTG015) sono segnalati diversi insediamenti di età romana, elencati al precedente paragrafo, denominato "Altri elementi di interesse archeologico".

WTG 13:

- 400 m circa a NE dal nuraghe Orizanne (ID_PPR 2445; DM del 01/03/1984);
- 500 m circa a NE dall'insediamento e dalle strutture pertinenti al Nuraghe Orizanne;
- 1000 m circa a NW dall'insediamento nuragico di Su Costiolu;
- 1100 m circa a SW dal protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID_PPR 2444; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 31);
- 1350 m circa a NNE dal nuraghe Fenole o Lardine (ID_PPR 2446; PUC Nuoro Elab. N. 38, N. 24);
- 1400 m circa a S dall'area archeologica di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- 1550 m circa a S dalla tomba di giganti di Noddule (DM 28/03/1969);
- 1700 m circa a SW dal Nuraghe Curtu (ID_PPR 2460; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 30; DM 10/07/1982);
- 2200 m circa a SW dalla tomba di giganti presso nuraghe Curtu (DM 13/02/1969).

WTG 12:

- 1800 m circa a WSW dall'area archeologica di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- 1900 m circa a NW dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984);
- 2000 m circa a SW dalla tomba di giganti di Noddule (DM 28/03/1969);



- 2800 m circa a W dal protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID_PPR 2444; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 31).

WTG 11:

- 1450 m circa a NW dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984);
- 1700 m circa a SW dall'area archeologica di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- 1800 m circa a NW dal Nuraghe Fenole o Lardine (ID_PPR 2446; PUC Nuoro Elab. N. 38, N. 24);
- 1900 m circa dalla tomba di giganti di Noddule (DM 28/03/1969);
- 2600 m circa a WSW dal protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID_PPR 2444; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 31);
- 3000 m circa a N dal Nuraghe S'Abba Viva (ID_PPR 2447).

WTG 10:

- 1100 m circa a W dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984);
- 1350 m circa a W dal nuraghe Fenole o Lardine (ID_PPR 2446; PUC Nuoro Elab. N. 38, N. 24);
- 1900 m circa a SW dall'area archeologica di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- 2100 m circa a SW dalla tomba di giganti di Noddule (DM 28/03/1969);
- 2200 m circa a WNW dall'insediamento nuragico di Su Costiolu;
- 2400 m circa a SW dal protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID_PPR 2444; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 31).

WTG 9

- 2800 m circa a NW dal nuraghe S'Abba Viva (ID_PPR 2447).

WTG 8:

- 1400 m circa a WNW dal nuraghe Fenole o Lardine (ID_PPR 2446; PUC Nuoro Elab. N. 38, N. 24);
- 1700 m circa a WSW dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984);
- 1950 m circa a N dal nuraghe S'Abba Viva (ID_PPR 2447);
- 2300 m circa a NNW dal nuraghe Porcopi.

WTG 7:

- 1800 m circa a NNW dal Nuraghe s'Abba Viva (ID_PPR 2447);
- 2000 m circa a W dal nuraghe Fenole o Lardine (ID_PPR 2446; PUC Nuoro Elab. N. 38, N. 24);
- 2450 m circa a WSW dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984);
- 2500 m circa a NW dal Nuraghe Porcopi.

WTG 6:

- 2200 m circa a WNW dal nuraghe s'Abba Viva (ID_PPR 2447);
- 2800 m a ENE dal nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7);
- 2900 m circa a NE dal nuraghe Nurdole (ID_PPR 2455; PUC Nuoro, Elab. n. 38, N. 8; DM 25/10/1989).



WTG 5:

- 800 m circa a NE dal nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7);
- 2000 m circa a N dal nuraghe Nurdole (ID_PPR 2455; PUC Nuoro, Elab. n. 38, N. 8; DM 25/10/1989);
- 2700 m circa a SE dal nuraghe Su Puleu.

WTG 4

- 2000 m circa a W dal nuraghe S'Abba Viva (ID_PPR 2447);
- 2500 m circa a NE dal nuraghe Nurdole (ID_PPR 2455; PUC Nuoro, Elab. n. 38, N. 8; DM 25/10/1989);
- 2900 m circa a NW dall'area archeologica di Prato Sardo.

WTG 3

- 1900 m circa a NNE dal nuraghe Nurdole (ID_PPR 2455; PUC Nuoro, Elab. n. 38, N. 8; DM 25/10/1989);
- 2400 m circa a SSE dal nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7);
- 2500 m circa a WSW dal nuraghe S'Abba Viva (ID_PPR 2447).

WTG 2

- 1900 m circa a ENE dal nuraghe Nurdole (ID_PPR 2455; PUC Nuoro, Elab. n. 38, N. 8; DM 25/10/1989);
- 2600 m circa a WSW dal nuraghe S'Abba Viva (ID_PPR 2447);
- 2700 m circa a WNW dall'area archeologica di Prato Sardo;
- 2800 m circa a ESE dal nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7);

WTG 1:

- 550 m circa a N dal nuraghe Nurdole (ID_PPR 2455; PUC Nuoro, Elab. n. 38, N. 8; DM 25/10/1989)
- 1000 m circa a SE dal nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7);
- 2900 m circa a NNE dal nuraghe S'Arrandau (ID_PPR 2603).

Area di cantiere a nord di WTG 05

- 1800 m circa a NE dal nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7);
- 2500 m circa a SE dal nuraghe Su Puleu.

Cavidotti e strade:

- Strada e cavidotto da WTG 14 e da WTG 15 (tratto XV, tratto XVI): 17 m a ovest dalla tomba dei giganti di Noddule (DM del 28/03/1969) e 190 m circa a NO dall'area archeologica di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- Strada e cavidotto da WTG 13 (tratto XIV): 400 m circa a N dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984) e 12000 m circa a SW dal protonuraghe Loddune Pedra Pertusa (ID_PPR 2444; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 31);
- Strada e cavidotto da WTG 12 e WTG 11 (tratto XIII): 1900 m circa e 1500 m circa a NW dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984);



- Strada e cavidotto da WTG 10 a WTG 8 (tratto VIII, IX, XI, XII): 1600 m circa a WNW dal nuraghe Fenole o Lardine (ID_PPR 2446; PUC Nuoro Elab. N. 38, N. 24);
- Strada e cavidotto da WTG 05 a WTG 01 (tratti I, II, III, VII): 600 m circa a W dal nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7);
- Cavidotto di connessione (Tratto IV) con le diverse derivazioni dai singoli aerogeneratori che, dalla zona della futura SE Terna, dirige verso N per arrivare alla cabina collettrice d'impianto e prosegue lungo la SS389 verso O e poi verso SE (da sud a nord): 40 m circa a W dal complesso archeologico di Pedra Longa (DM del 15/10/1985); 900 m circa a SE dal nuraghe Ficarba (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 18); 30 m a est del nuraghe e capanna di Padule Vili (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 32, 33; declaratoria di interesse culturale SBA SS-NU 01/06/1981); 900 m circa a E del nuraghe Porcopi (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 21); 300 m circa a E dal Nuraghe Fenole o Lardine (ID_PPR 2446; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 24); 17 m circa a E dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984); circa 19 m a W dalla tomba dei giganti di Noddule (DM del 28/03/1969); 270 m circa dall'area archeologica di Noddule (ID_PPR 2442; PUC Nuoro Elab n. 38, N. 29; DM 07/10/1961);
- Futura stazione elettrica Terna: 400 m circa a ESE dall'area archeologica di Prato Sardo; 1100 m circa a SW dal complesso archeologico di Perda Longa (DM del 15/10/1985); 1200 m a S dal Nuraghe sa Ficarba (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 18).

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La relazione archeologica allegata (elaborato WIND008-RC2_relazione_archeologica) propone i seguenti gradi di rischio archeologico per il progetto (aerogeneratori, aree di cantiere, area della cabina collettrice di impianto, area della futura SE Terna):

- Basso (UR 1, UR 2, UR 3, UR 4, UR 5, UR 6, UR 7, UR 8, UR 9, UR 10, UR 11; UR 12, UR 13, UR 14, UR 15, area di cantiere e trasbordo, area della futura SE Terna);
- Medio (area della cabina collettrice di impianto);

La relazione archeologica allegata propone altresì i seguenti gradi di rischio archeologico per la realizzazione del cavidotto a 36 kV:

- Basso (tratto I, tratto II, tratto III, tratto V, tratto VI, tratto VII, tratto VIII, tratto IX, tratto X, tratto XI, tratto XII, tratto XIII, tratto XIV, tratto XV, tratto XVI)
- Medio (tratto IV)

Il grado di visibilità per le UR 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, per la cabina collettrice di impianto, per l'area della futura SE Terna, è stato indicato come medio e, di conseguenza, il rischio archeologico valutato risulta di grado basso; ugualmente basso è il rischio archeologico dichiarata per la UR 3 che, nel corso delle prospezioni, ha restituito un utensile litico sporadico di superficie e per la UR 13 che si localizza a circa 400 m dal nuraghe Orizanne (DM del 01/03/1984). Per la cabina collettrice di impianto, dove ancora è stato avvistato un utensile litico di età protostorica, è stato stimato un rischio archeologico di grado medio. In rapporto al tratto IV del cavidotto che, come esplicitato al punto A.2, va ad intercettare buona parte delle evidenze archeologiche che insistono nell'area vasta – peraltro sottoposte a misure di tutela – è stato valutato un rischio archeologico di grado medio in virtù del grado di visibilità nullo. Per il tratto XVI, che attraversa l'areale di Noddule, è indicato un grado di rischio archeologico basso.

Dalla lettura degli elaborati, corredati da immagini fotografiche non troppo esaustive, pare di evincere che, nei fatti, il grado di visibilità sia piuttosto da considerarsi da medio a basso (se non nullo) per tutte quelle UR in merito alle quali si trova indicato che la visibilità, al momento dell'effettuazione della ricognizione, è condizionata dalla copertura vegetale. Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa



al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno “medio” in luogo di “basso”.

Si segnala, inoltre, che negli allegati cartografici di valutazione del rischio archeologico (WIND008-RC2-3_carta_rischio_archeologico, WIND008-RC2-1_carta_potenziale_archeologico), non risultano riportati i perimetri di tutela dei beni vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l’impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico, pur rilevando che per una lettura più approfondita dello stesso sarebbero necessarie le integrazioni, a suo tempo richieste con nota prot. 905 sopra emarginata, si segnala quanto segue:

- 1) Gli aerogeneratori WTG 14 e WTG 15 si trovano inseriti in un contesto di paesaggio ricco di testimonianze archeologiche note, per il quale, peraltro, le prospezioni compiute dal professionista archeologo hanno confermato ulteriori presenze di strutture e aree di interesse.
- 2) Le medesime considerazioni, di cui al punto sopra, valgono per gli aerogeneratori WTG 13 e WTG 01 e per il tracciato del cavidotto individuato come tratto IV.
- 3) Altre aree con possibili rischi per la tutela del patrimonio archeologico sono quelle in cui sarà posato il cavidotto di connessione individuato come “tratto IV” che lambisce i vincoli di Pedra Longa, Orizanne e Noddule, nonché le aree interessate da altri beni sopraelencati. Si rileva allo stesso tempo che, ancorché sovrapposto a quello dell’attuale SS 389, il tracciato del cavidotto è contermina a diversi beni di natura archeologica. Nel caso del nuraghe Orizanne, inoltre, il tracciato stradale si sovrappone parzialmente all’area di sedime delle strutture archeologiche.
- 4) In generale il rischio archeologico è da innalzare almeno a medio e medio-alto in relazione ai previsti interventi di scavo e sbancamento, che assommano nel Computo Metrico (WIND008-RC6_computo_metrico_opere_civili) a: 9.230 m³ di scotico per la preparazione del piano di posa dei rilevati, 9.230 mc e 75.383 mc per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale, 13.315 m³ e 24.022 m³ per le attività di scotico di preparazione delle piazzole per gli aerogeneratori, 33.145 m³ di scavo di sbancamento, anche su roccia, per la viabilità di impianto degli aerogeneratori, 5.800 m³ di pietrame dalla demolizione dei muri a secco, 14.460 m³ per la realizzazione delle opere di smaltimento idrico, 21.217 m³ per fondazioni di opere d’arte, fino a m 4,00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 8.051 m³ di scavi di sbancamento per ripristini ambientali, 23.297 m³ da scavi a sezione ristretta e obbligata in terreni sciolti per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2,00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento.
- 5) Nella sua totalità l’impianto si inserisce in un’area vasta all’interno della quale la densità delle testimonianze archeologiche caratterizzano il paesaggio e ne rendono peculiari i caratteri. Data tale premessa, gli aerogeneratori, come evidenziato dai fotoinserti, ancorché parziali (Allegati WIND008-RA8-13-A/F), costituiscono delle innegabili interferenze visuali, interrompendo la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra i diversi monumenti e alterando il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali.

Si deve poi sottolineare come nella medesima area di sedime del parco oggetto della presente valutazione insiste un altro impianto eolico in progetto (Impianto eolico “Intermontes”, dalla potenza di 78 MW, ID_VIP: 8305), i cui aerogeneratori sono parzialmente sovrapposti a quelli pertinenti all’impianto oggetto della presente valutazione, per cui il proponente ha già avviato la procedura di VIA e per cui lo scrivente Ufficio ha già formulato



parere endoprocedimentale, trasmesso con nota prot. 8227 del 29.05.2023 a codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR. A maggiore distanza sono in corso di istruttoria anche i Parchi Eolici denominati “Nule-Benetutti” (VIA nazionale) e “Impianto Eolico Nule” (Via Regionale). Ancora si deve rimarcare che nell'areale insistono ulteriori impianti di produzione a energia rinnovabile:

- impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 8,10 MW, da realizzarsi in adiacenza all'area industriale di Prato Sardo e per cui questa Soprintendenza ha ricevuto istanza con nota prot. 6285 del 27.04.2023;
- impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 40 MW, da realizzarsi in adiacenza all'area industriale di Prato Sardo e per cui questa Soprintendenza ha ricevuto istanza riferita alla procedura di VPIA con nota prot. 10073 del 03.07.2023.

Pertanto si evidenzia che i diversi impianti eolici, qualora autorizzati, avrebbero un impatto non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sulla lettura del patrimonio archeologico, amplificandone il rischio di perdita e danneggiamento, sia di quello noto sia di quello ancora sepolto e non conosciuto.

A.3 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano come l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

Innanzitutto si deve evidenziare che il posizionamento di tutti gli aerogeneratori e delle opere di connessione dell'impianto alla RTN sia previsto in aree non dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince dai punti A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.2 della presente relazione.

L'area in progetto presenta un'altissima densità archeologica, come ben esemplificato al punto A.1 della presente nota e nella relazione archeologica. Quanto rappresentato nella Relazione archeologica e nella presente nota, in particolare ai punti A.1 e A.2 (e relative sottosezioni), concorre quindi a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. Sulla base di quanto esplicitato al punto A.2 della presente nota, si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione dell'estensione e capillarità degli interventi di scavo previsti.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti la realizzazione dell'impianto eolico in progetto, con l'installazione degli aerogeneratori in aree contermini ad altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto, nonché in prossimità di beni culturali, e anzi parzialmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi. Infatti i nuraghi e i monumenti citati ai punti A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.2 risulterebbero immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza.

A quanto detto si deve aggiungere che sia l'impatto diretto che le interferenze visuali sarebbero amplificate, in caso di approvazione del progetto, da quanto ricordato al punto A.2.1 della presente nota, ovvero dalla contiguità topografica del progetto in esame con gli impianti denominati “CE Nuoro Sud” (ID_VIP 11119), “CE Nuoro Nord” (ID_VIP 10974), “Orgosolo-Oliena” (ID_VIP 10868), “Orune” (ID_VIP 9914), “Nule-Benetutti” (ID_VIP 5471), “Gomoretta” (ID_VIP 3898), cui si aggiunge la prossimità con i progetti Intermontes (ID_VIP 8308), Bitti (ID_VIP 5602), Buddusò (ID_VIP 7555), Maione (ID_VIP 5581), Terenasi (ID_VIP 5476), Onanì (ID_VIP 5641 e 8189). Si tratta di una circostanza peraltro evidenziata anche nelle varie note di codesta Soprintendenza Speciale di richiesta di parere endoprocedimentale alla scrivente Soprintendenza, tra cui si citerà l'ultima in



ordine cronologico (rif. prot. 11447 del 17.04.2024, agli atti di questo Ufficio con nota prot. 6169 del 18.04.2024), in riferimento al parco eolico denominato "CE Nuoro Sud". Tale situazione determinerebbe, in caso di autorizzazione, la realizzazione di fatto di un unico impianto per la produzione di energie rinnovabili di estensione notevole.

Per quanto detto la realizzazione dell'impianto eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate, già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, considerato che la prima richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con prot. n. 905 del 19.01.2023 sopra emarginata non è stata tuttora riscontrata, nella documentazione riferita all'analisi degli impatti sul paesaggio nella sua componente archeologica devono rimarcarsi alcune carenze di seguito elencate, che dovranno essere tenute in debita considerazione in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA.

Innanzitutto si rileva che le ricognizioni hanno preso in considerazione "*laddove le condizioni di accessibilità lo hanno consentito*" una fascia di rispetto di 150 m intorno alle piazzole di installazione degli aerogeneratori e di 20 m lungo la viabilità di servizio, interessata anche dalla posa dei cavidotti. Ancora, gli esiti delle ricognizioni risultano descritti in maniera piuttosto speditiva: manca l'indicazione del punto di scatto della fotografia, così come gli sporadici rinvenimenti di materiale di interesse archeologico (elemento quanto mai utile a una più puntuale valutazione dell'impatto delle nuove opere sul patrimonio archeologico presuntivamente sepolto e altrimenti non noto) non vengono indicati dettagliatamente in cartografia. Le schede e la cartografia della visibilità dei suoli risultano prive dell'indicazione dell'accessibilità ai vari terreni. Lo studio sulle fotografie aeree è stato effettuato solamente sulle levate del 1968, escludendo la documentazione relativa agli anni precedenti e seguenti e rendendo di fatto poco utile l'analisi foto-interpretativa ai fini della individuazione di eventuali preesistenze e di cambiamenti nel territorio nel corso del tempo.

Attorno alle piazzole di installazione degli aerogeneratori sono individuate tre fasce di rischio archeologico in maniera del tutto arbitraria e senza ulteriori riscontri sul terreno circa la presenza effettiva di elementi a supporto di tale indicazione.

La cartografia non riporta il perimetro dei beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III (art. 142, co. 1, lett. m) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Per questi ultimi si rileva la mancanza dei perimetri di tutela integrale e condizionata, adottati con il vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, laddove esistente, e la verifica delle eventuali interferenze con le opere in progetto.

Ancora preme rilevare che, nel caso del tracciato del cavidotto contermina alle aree di sedime dei numerosi beni archeologici lungo la SS 389, a detta della Scrivente il rischio archeologico connesso ai lavori sia da innalzare da medio perlomeno a medio-alto, se non addirittura ad alto, data la prossimità dei beni archeologici al tracciato stradale.

Parimenti, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, atteso che la procedura di VPIA deve necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, si chiede di trasmettere a questa Soprintendenza, unitamente alle integrazioni richieste con la nota prot. 905 più volte richiamata, la seguente documentazione:

- quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) (d'ora in avanti *Linee Guida*);



- integrazione delle carte del potenziale archeologico e della valutazione del rischio archeologico, allegate alla relazione, secondo le specifiche indicate nelle righe precedenti. La documentazione dovrà riportare anche le perimetrazioni dei vincoli e delle aree a tutela integrale e condizionata (nel caso di beni archeologici oggetto di copianificazione in sede di adeguamento del PUC al PPR) e il buffer di 100 m (nel caso di beni non copianificati) attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS sovrapposti con le opere in progetto; aggiornamento degli stessi, elaborato a seguito della riconsiderazione del grado del rischio archeologico in base a quanto segnalato al punto A.2.1.

Inoltre, considerate le criticità già emerse, sempre in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, il proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessaria l'attivazione delle fasi previste dall'Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 e dalle *Linee Guida*, punti 6 e sgg., mediante l'esecuzione di indagini di scavo archeologico preventivo per le aree identificate a rischio alto e medio. In tali aree si dovranno prevedere saggi di scavo archeologico sufficientemente ampi, la cui ubicazione all'interno dell'area in progetto dovrà essere concordata con questa Soprintendenza e il cui progetto dovrà essere redatto da un professionista archeologo munito dei requisiti di legge e secondo le disposizioni delle *Linee Guida*;

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, co. 4 e relativo Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con riferimento alle *Linee Guida* sopra richiamate, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'Allegato I.8, art. 1, co. 7 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle *Linee Guida*, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'Allegato I.8, art. 1, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, dettagliate al punto 8 delle *Linee Guida*.



ALLEGATO A-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma a breve distanza sono presenti tre aree dichiarate di notevole interesse pubblico perché da esse si possono godere visuali panoramiche di particolare bellezza verso il territorio in cui si vorrebbe localizzare l'area di progetto: Orune "Piazza del municipio", D.M. 23/02/1952 (*"Allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico; ... Riconosciuto che il piazzale del Municipio di Orune costituisce un belvedere accessibile al pubblico, e che pertanto è necessario impedire che venga alterata l'attuale visuale panoramica ..."*); Nuoro "Colle S. Onofrio", D.M. 18/02/1956 (*"Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce con le falde del colle ancora allo stato naturale un caratteristico quadro di non comune bellezza panoramica e paesistica ..."*); Nuoro "Monte Ortobene", D.M. 10/03/1956 (*"...questo complesso che comprende la vetta del monte Ortobene e le sue pendici costituisce un magnifico quadro naturale godibile da vari punti di belvedere, fra cui lo stesso percorso scelto come limite..."*).

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Gli aerogeneratori e le opere correlate, in particolare nuova viabilità, adeguamenti della viabilità esistente e cavidotti, ricadono su aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004:

- Art. 142, comma 1, lett. g – *territori coperti da foreste e da boschi*: ricadrebbero su tali aree tutelate gli aerogeneratori WTG003, WTG004, WTG007, WTG008, WTG009, WTG010, WTG011, WTG012, WTG013 e WTG015 e le relative opere accessorie (Piazzole, aree di cantiere, aree di scarico, stoccaggio ecc, nuova viabilità e adeguamento viabilità esistente, tracciato cavidotti);

- Art. 142, comma 1, lett. h – *zone gravate da usi civici*: tra le aree di progetto è ricompreso il mapp.le 2662 del F.39, interessato dal tracciato del cavidotto;

- Art. 142, comma 1, lett. c – *fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri*: opere di adeguamento della viabilità interesserebbero la fascia di tutela di 150 metri dalle sponde del Riu Gantinesinis, la localizzazione dell'aerogeneratore WTG008, il nuovo tracciato stradale e il tracciato del cavidotto interferirebbero con il Riu Funtana Grasones, il cavidotto con il Riu Locula; inoltre l'area di cantiere e la viabilità da adeguare, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati grafici in scala che non consente una perfetta leggibilità e individuazione, sarebbero tangenti e sembrano interessare in parte il Riu S'Istetta/Riu di Badde.

Numerose sono inoltre le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. m (*aree di interesse archeologico*) del D.Lgs. 42/04 presenti nell'area di impianto, all'interno dell'areale con un raggio di circa 2,00 km, nelle immediate vicinanze delle opere in progetto. Si riporta di seguito l'elenco di tali aree tutelate con le distanze minime dagli aerogeneratori e opere correlate:

Comune di Nuoro

- Area archeologica di Noddule, tutelata con D.M. del 07.10.1961, a circa 650 m a SE dall'aerogeneratore WTG014;

- Tomba di giganti di Noddule, tutelata con D.M. del 28.03.1969, a circa 500 m a SO dall'aerogeneratore WTG015;



- Nuraghe Orizanne, tutelata con D.M. del 01.03.1984, a circa 450 m a SO dall'aerogeneratore WTG013 e a 17 m dalla viabilità interessata dall'interramento di cavidotti, (si sottolinea che al monumento risultano contermini un vasto insediamento e un circolo megalitico, non oggetto di tutela, ricadenti all'interno delle proprietà private circoscriventi);
- Nuraghe Curtu, tutelato con D.M. del 10.07.1982, a circa 1300 m a SE dall'aerogeneratore WTG015;
- Tomba di giganti presso nuraghe Curtu, tutelata con D.M. del 13.02.1969, a circa 1400 m a SE dall'aerogeneratore WTG015;
- Nuraghe e capanna di Padule Vili, oggetto di declaratoria di interesse culturale SBA SS-NU 01/06/1981, a 30 metri dal tracciato del cavidotto;
- "Area archeologica di Prato Sardo" – tutelata con Decreto COREPACU n. 89 del 19/09/2023, a circa 400 m dalla stazione RTN.

Comune di Orani

- Nuraghe Nurdole, tutelato con D.M. del 25.10.1989, al confine tra i territori comunali di Nuoro e Orani, a circa 1100 m a S dall'aerogeneratore WTG001.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Il comune interessato non rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 comma 5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

Per quanto riguarda l'assetto ambientale del PPR, le aree di installazione delle turbine ricadono in "aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR) identificate come "Colture erbacee specializzate" per quanto riguarda gli aerogeneratori WTG013, WTG014, WTG003 e WTG006; "aree seminaturali" (artt. 25, 26 e 27 delle NTA) identificate come "boschi" per quanto riguarda l'aerogeneratore WTG007 e "praterie" per quanto riguarda gli aerogeneratori WTG001, WTG002, WTG005, WTG008 e WTG010, "aree naturali e subnaturali" (artt. 22, 23 e 24 delle NTA) identificate come "Macchia duna e aree umide" per quanto riguarda gli aerogeneratori WTG003, WTG004, WTG009, WTG011, WTG012 e WTG015.

Dal punto di vista urbanistico, il Comune interessato dal progetto risulta dotato dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Nuoro è stato adottato con Del. C.C. N. 42 del 27/07/2013 ed è vigente dalla pubblicazione sul BURAS N. 11 del 12/03/2015. Nella fase di copianificazione di cui all'art.49 delle N.T.A. del P.P.R. tra Comune, Regione e Ministero della Cultura sono state delimitate le aree di tutela integrale e di tutela condizionata, con relativa normativa, per i beni dell'Assetto storico culturale di cui all'art.48 delle N.T.A. (ignorate negli elaborati di progetto).

Riguardo la zonizzazione del PUC di Nuoro le opere in progetto ricadono in Zona E5a / Aree marginali per attività agricola. Il cavidotto a 36 kV di congiunzione tra l'impianto eolico e la futura stazione RTN interessa, oltre la zona E5a, anche la zona D – Artigianale, commerciale e industriale.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

L'art. 29 delle N.T.A. del P.P.R, relativo alla componente ambientale "aree ad utilizzazione agro-forestale" identificate come "Colture erbacee specializzate", prescrive:

- "1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:



- a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agroforestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
- b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;
- c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate”.

L'art. 26 delle NTA, relativamente alle “aree seminaturali” identificate come “Praterie” e “Boschi” prescrive:

“1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado;

2. In particolare nelle aree boschive sono vietati:

a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998;

b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti;

c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo;

d) rimboschimenti con specie esotiche;

3. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso tecniche di basso impatto e con il minimo uso di mezzi meccanici”.

Per le “Aree naturali e subnaturali” l'art. 23 delle NTA prescrive:

1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati:

a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica.

I corsi d'acqua Riu Salavriche, Riu Funtana Grasones, Riu Surusunele, Rio Pischine, Rio Gantinesinis, Riu Masonzonos, tutti direttamente interessati dagli interventi in progetto, in particolare dalla realizzazione di nuova viabilità o da adeguamento della viabilità esistente, o dagli stessi aerogeneratori come appare da alcuni elaborati grafici, sono beni paesaggistici rientranti tra gli elementi di cui all' art. 17 (Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici), 3° comma, lettera h) (Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee) delle NTA del PPR. Per i beni paesaggistici di cui all'art.17 si richiama l'art. 18 (Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale) delle NTA, che prescrive: “1. I beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.

In riferimento ai beni paesaggistici dell'Assetto Storico Culturale del PPR, alcuni dei quali prossimi alle opere in progetto, si richiama l'art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale:

”1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni:



- a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima;
- b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela".

A tale proposito si precisa che il comune di Nuoro è dotato di PUC adeguato al PPR e che per i suddetti beni ricadenti nel territorio comunale di Nuoro sono stati analiticamente definiti e cartografati, ai sensi dei succitati articoli, nel corso del procedimento di copianificazione per l'adeguamento del PUC, i perimetri di tutela integrale e di tutela condizionata di ciascun bene, con relative norme. Le perimetrazioni delle aree di tutela integrale e delle aree di tutela condizionata dei beni del comune di Nuoro sono ignorate negli elaborati prodotti dal proponente e le aree di tutela condizionata sono in molti casi estese oltre l'area di salvaguardia di 100 metri e si sarebbero dovute valutare eventuali interferenze. L'area di tutela condizionata del Nuraghe e capanna di Padule Vili (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 32, 33), ad esempio, sarebbe attraversata dal cavidotto.

A breve distanza dalle opere in progetto sono presenti i centri di antica e prima formazione di Orune, Nuoro e Lollove, di cui all'art. 51 (Aree caratterizzate da insediamenti storici) delle N.T.A. del P.P.R. ed elementi dell'insediamento rurale sparso (*cuiles*) di cui allo stesso articolo.

In merito alla presenza dell'area di intervento di vari *cuiles*, si richiama l'art. 81 (*Insedimenti storici: centri rurali ed elementi sparsi*) delle N.T.A. del PPR: "Per gli insediamenti storici costituiti da centri rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II (Aspetto storico-culturale)". L'art. 51 (Aree caratterizzate da insediamenti storici), dell'assetto storico-culturale ricomprende al 1° comma, lettera b) "gli elementi dell'insediamento rurale sparso: stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles". L'art. 52 (Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni) al comma 11 prescrive: "Per l'insediamento sparso (stazzi, medaus, furriadroxius, cuiles) i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R, provvedono a censire e perimetrare il tessuto dei nuclei sparsi presenti sul proprio territorio" e al comma 13: "Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono opportune fasce di rispetto inedificabili, disposte attorno ai centri rurali, finalizzate a preservarne la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante".

In riferimento alla presenza nell'area di intervento di una fitta trama di muri a secco e recinti per ovili, dei quali per una parte considerevole è prevista la demolizione e un'indefinita ricostruzione, si richiama l'art. 54 (Reti e elementi connettivi): "1. Il P.P.R. riconosce le seguenti categorie di aree, edifici e manufatti di specifica valenza storico culturale che assumono carattere di beni identitari, meglio specificati nell'Allegato 3: a) Rete infrastrutturale storica; b) Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale. 2. La rete infrastrutturale storica comprende i tracciati ferroviari, stazioni, caselli, gallerie, ponti ferroviari, viabilità storica e panoramica, case cantoniere, ponti, porti e scali portuali, rotte commerciali antiche, fanali, fari, infrastrutture idrauliche, aeroporti storici. 3. Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), ...". L'art. 55 (Reti e elementi connettivi. Prescrizioni) al 4° comma prescrive: "I piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale" e al 5° comma: "Per le nuove recinzioni nelle aree caratterizzate dall'identità del muro a secco, devono essere introdotti provvedimenti atti ad incentivare la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di eventuali nuove recinzioni. Sono vietate recinzioni provvisorie o realizzate con materiali di risulta o differenti dalle presenti".

La realizzazione di impianti eolici, di cui all'art. 102 – Sistema delle infrastrutture, è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 103: "1. Gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se:



a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R;

b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico;

c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". Sempre l'art.103 al 4° comma ("La pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico ...") alla lettera c) recita: "Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati, fatto salvo quanto disposto dall'art.21, comma 4. Non è consentito il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria o altri ostacoli alla percezione visiva. La segnaletica turistica deve essere inserita in un progetto organico sovracomunale o provinciale, sulla base di direttive regionali". E ancora l'art.103, al 5° comma, in relazione al punto e) del 4° comma relativo a "Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", prescrive: "Le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nei pressi dell'impianto sono presenti numerosi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica individuati nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione):

Comune di Nuoro

- Nuraghe Nurdole (ID univoco 2455) (al confine tra i territori comunali di Nuoro e Orani), distanza dall'aerogeneratore WTG001: 670 m a S;
- Nuraghe Loghelis (ID univoco 2456) (al confine tra i territori comunali di Nuoro e Orani), distanza dall'aerogeneratore WTG005: 990 m a SO;
- area archeologica di Noddule, comprendente un nuraghe quadrilobato, un pozzo sacro, una tomba di giganti, nonché un esteso insediamento circostante pluristratificato, con tracce di frequentazione dall'età neolitica all'età (post)medievale, (ID univoco 2442): distanza dall'aerogeneratore WTG014: 770 m a SE e a 190 m circa da viabilità di progetto e 270 m da cavidotto;
- Nuraghe Orizanne (ID univoco 2445), interessato all'interno dell'area di tutela condizionata (a circa 17 m. dal sito) dalla realizzazione di cavidotti interrati in strada esistente e distanza dall'aerogeneratore WTG013: 400 m a SO;
- Protonuraghe Loddune o Pedra Pertusa (ID univoco 2444), distanza dall'aerogeneratore WTG013: 1170 m a NE e a 12000 m da viabilità di progetto e cavidotto;
- Nuraghe Curtu (ID univoco 2460), distanza dall'aerogeneratore WTG015: 1360 m a SE;
- Nuraghe Sa 'e Mesina o Lardine o Fenole (ID univoco 2446), distanza dall'aerogeneratore WTG013: 1430 m a SO, a 1600 m da viabilità di progetto e a 300 m da cavidotto;
- Nuraghe S'Abba Viva (ID univoco 2447), distanza dall'aerogeneratore WTG007: 1930 m a SE;
- Nuraghe Su Cuccuru (ID univoco 2458), distanza dall'aerogeneratore WTG009: 4640 m a NO;
- Nuraghe Loghelis (ID_PPR 2456; PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 7), 600 m circa da strada e cavidotto da WTG 05 a WTG 01;



- Nuraghe e capanna di Padule Vili (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 32, 33) a 30 m dal cavidotto, che attraverserebbe l'area di tutela condizionata;

- Nuraghe Ficarba (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 18) a 900 m da cavidotto e a 1200 m da Stazione RTN;

- Nuraghe Porcopi (PUC Nuoro, Elab n. 38, N. 21), a 900 m da cavidotto;

Comune di Orani:

- Nuraghe S'Arrandau (ID univoco 2603), distanza dall'aerogeneratore WTG001: 3000 m a SO;

Comune di Orune:

- Nuraghe Sant'Efisio (ID univoco 2694), distanza dall'aerogeneratore WTG015: 1750 m a NE;

- Nuraghe Sa Lada (ID univoco 2443), distanza dall'aerogeneratore WTG015: 2000 m a NE;

Sono inoltre presenti nell'area vasta dell'impianto numerosi beni paesaggistici di matrice architettonica individuati nel repertorio del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione), di cui si riportano di seguito solo i principali:

Comune di Nuoro: Casa di Grazia Deledda (ID 1476), Ex Tribunale (ID1484), Mercato Civico (ID 1489), Museo M.A.N. (ID 1507), Museo Etnografico (ID 1508), Museo Grazia Deledda (ID 1509), Chiesa di Nostra Signora di Valverde (ID 1504). Nell'area dell'impianto si trovano diversi antichi *cuiles*, tra i quali è da segnalare il bene identitario costituito dal Cuile Pirari.

Comune di Orune: L'antico mulino denominato Casa Murgia (ID 1631), la fontana Sa Untana Manna (ID 1634), Chiesa della Madonna Su Consulu (ID 1633).

Sono inoltre presenti nell'area vasta dell'impianto in progetto, nel raggio di 7 km, i Centri di antica e prima formazione di Nuoro (a 5,6 Km dalle torri eoliche e a circa 3 km dalla Stazione elettrica RTN), Lollove (borgo medievale a 3,8 km dal parco eolico) e Orune (a 6,7 Km dal parco eolico), delimitati ai sensi dell'articolo 52, 1 comma – lettere a) e b), delle N.T.A. del P.P.R.

Sono ricompresi tra i beni paesaggistici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PPR i corsi d'acqua Riu Salavriche, interessato dal tracciato di nuova viabilità per l'aerogeneratore WTG007; Riu Funtana Grasones, interessato, come sembra da alcuni elaborati grafici, dalla localizzazione dell'aerogeneratore WTG008 e sicuramente dal tracciato stradale per WTG010 oltre che dall'attraversamento di cavidotti; Riu Surusunele, interessato, come sembra di rilevare da alcuni elaborati, dalla localizzazione dell'aerogeneratore WTG002; Rio Pischine, e Rio Gantinesinis, interessati dal tracciato dei cavidotti e da nuova viabilità; Riu Masonzonos, interessato da adeguamento della viabilità.

Nell'area di impianto sono presenti interessanti esempi degli antichi *cuiles* in pietra di cui all'art. 81 (*Insedimenti storici: centri rurali ed elementi sparsi*) e all'art. 51 (*Aree caratterizzate da insediamenti storici*), delle N.T.A. del P.P.R. Un notevole sviluppo di muri a secco delimita inoltre le strade per le quali nel progetto è previsto l'adeguamento tramite ampliamento della sede stradale con demolizione delle stesse murature, tutelate nel P.P.R. quali "*manufatti di specifica valenza storico culturale che assumono carattere di beni identitari*" ricompresi nella categoria "*trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco)*", di cui agli artt.54 e 55 delle N.T.A.

La strada SS 389 di Buddusò e del Correboi, che attraversa l'area di impianto e si snoda tra gli aerogeneratori WTG013, WTG014 e WTG015, è inclusa dal P.P.R. nella categoria "*Strade di impianto a valenza paesaggistica*" di cui all'art.103 delle N.T.A. richiamato al precedente paragrafo. Sono oggetto dello stesso articolo anche le "*strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale*" presenti all'interno del parco eolico per gran parte delle quali il progetto prevede consistenti opere di adeguamento e ampliamento.

Son da segnalare, più distanti ma all'interno dell'area vasta dell'impianto, in territorio di Sarule e Nuoro, alcune importanti aree SIC ed alcune aree ZPS (SIC ITB021156 Monte Gonare; ZPS ITB023049 Monte Ortobene).



B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nell'area interessata direttamente dall'impianto eolico non sono presenti beni architettonici oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ma numerosi sono i beni architettonici dichiarati di interesse culturale presenti nell'area vasta:

nell'abitato di Nuoro, tra i beni architettonici si citano, a titolo di esempio, la Casa del poeta Sebastiano Satta (D.M. 6.03.1995), la Casa Natale di Francesco Ciusa (D.D.R. N°49 del 08/11/2005), le Cumbessias della vecchia Chiesa delle Grazie (D.M. 03/11/1987), la Casa Grazia Deledda e fabbricati del rione (D.M. 6.05.1957, 8.11.1957, 5.02.1976, 17.03.1976, 15.02.1998), ecc.;

nell'abitato di Orune è oggetto di Decreto D.R. n° 61 del 6.06.2007 la Palazzina in Via Torino n°11.

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

In prossimità dell'area interessata dallo studio di impatto ambientale, entro il raggio di 6 Km, sono presenti numerosi beni tutelati ope legis, edifici di culto, musei e palazzi pubblici; si riportano di seguito alcune delle chiese più rappresentative del territorio:

- Comune di Nuoro: Chiesa campestre della Madonna del Buon Pastore (a circa 2,5 km dagli aerogeneratori), Chiesa di Nostra Signora Valverde, Nostra Signora de Su Monte, la Chiesetta di San Giovanni Gualberto, la Chiesa della Solitudine, la Chiesa antica delle Grazie, la Stazione ferroviaria ottocentesca di Pratosardo (a 1 km dalla Stazione RTN), Complesso militare dei primi del '900 di Pratosardo (a 4,30 Km dal parco eolico e a 420 m da Stazione elettrica RTN), Chiesa Parrocchiale di Lollove (a 3,70 Km), Chiesa di Santa Maria Maddalena a Lollove (a 3,76 Km), Cantoniera di Lardine e altre diverse case cantoniere all'interno del parco eolico.
- Comune di Orune: Santuario della Madonna de Su Consulu (a circa 3,5 Km dal parco eolico), Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Chiesa di Santa Caterina, s'Untana Manna, la fonte ottocentesca, il palazzo comunale del 1884, i ruderi dell'antica chiesa di Sant'Efisio (a 1750 m da WTG015).

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il progetto prevede l'installazione di n. 15 aerogeneratori di grande taglia alti 220 m, con piazzole definitive di 1500 mq ciascuna, e per ogni aerogeneratore piazzole secondarie, area di scarico e appoggio pale, area di stoccaggio, area fondazioni e gru per un totale di 6450 mq, che, benchè temporanee, richiedono l'eliminazione della vegetazione esistente e il livellamento del terreno tramite opere di scavo, riporto e compattamento; è inoltre prevista un'ampia area di cantiere, oltre alle relative opere di connessione, che comprendono 9.150 m di nuova viabilità e opere di adeguamento di 8.240 m della viabilità esistente, costituita in gran parte da antichi sentieri e tratturi delimitati da sughere e roverelle, arbusti della macchia mediterranea e muri a secco. Il progetto prevede la rimozione di 1200 esemplari di querce da sughero e roverelle e la demolizione di centinaia di metri di muri a secco, per i quali si propone la ricostruzione senza esplicitarne le modalità e definirne la nuova



localizzazione. Del sito individuato dal proponente per la realizzazione di tali opere, già sinteticamente descritto in premessa, sono state evidenziate nei precedenti paragrafi le caratteristiche che conferiscono al paesaggio particolare pregio e valenza culturale, simbolica e identitaria e sono stati evidenziati i numerosi vincoli ai sensi della Parte II e della Parte III del D.lgs 42/2004 rispetto ai quali il progetto deve essere valutato. È pertanto evidente, così come emerge dalla disanima della situazione vincolistica e dall'analisi delle caratteristiche dell'area interessata effettuate nella presente istruttoria, che la realizzazione delle opere in progetto presenta insuperabili criticità, che non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA:

- Gran parte degli interventi previsti ricadrebbe su aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi, determinerebbero gravi e irreversibili alterazioni dello stato dei luoghi e si considerano pertanto NON COMPATIBILI con le caratteristiche del vincolo paesaggistico:

- Art. 142, comma 1, lett. g – *territori coperti da foreste e da boschi*: ricadrebbero su tali aree tutelate gli aerogeneratori WTG003, WTG004, WTG007, WTG008, WTG009, WTG010, WTG011, WTG012, WTG013 e WTG015 e le relative opere accessorie (Piazzole, aree di cantiere, aree di scarico, stoccaggio ecc, nuova viabilità e adeguamento viabilità esistente) per la cui realizzazione nel progetto si prevede l'eliminazione di circa 1200 alberi ad avanzato sviluppo di querce da sughero e roverelle;
- Art. 142, comma 1, lett. h - *zone gravate da usi civici*: tra le aree di progetto è ricompreso il mapp.le 2662 del F.39, interessato dal tracciato del cavidotto;
- Art. 142, comma 1, lett. c – *fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri* e art.143 (art. 17 delle NTA del PPR): i corsi d'acqua Riu Salavrache, Riu Funtana Grasones, Rio Pischine, Riu Surusunele sarebbero interessati dalla realizzazione di nuova viabilità oltre che dall'attraversamento di cavidotti, e in due casi, come sembra di intuire da alcuni elaborati grafici, anche dal posizionamento di aerogeneratori, o almeno dalle piazzole temporanee; il Riu Masonzonos sarebbe interessato da adeguamento della viabilità; opere di adeguamento della viabilità interesserebbero la fascia di tutela di 150 metri dalle sponde del Riu Gantinesinis; il tracciato del cavidotto interferirebbe con il Riu Locula e il Riu Funtana Grasones;
- Art. 143 del D.lgs 42/2004 (art.48 N.T.A. del P.P.R): Nuraghe e capanna di Padule Vili e Nuraghe de Orizanne: l'area di tutela condizionata sarebbe attraversata dal cavidotto.

In tali aree paesaggisticamente tutelate, al fine della realizzazione delle opere previste, è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004, ma considerata la natura dei beni interessati, l'incompatibilità e incongruenza degli interventi con la natura e le caratteristiche dei beni paesaggistici interessati e le alterazioni fisiche e visuali che gli interventi produrrebbero sui beni stessi, gli interventi relativi alla realizzazione di nuova viabilità e di adeguamento e ampliamento della viabilità esistente, così come la realizzazione di piazzole per l'installazione degli aerogeneratori, non possono essere considerati compatibili con le caratteristiche delle aree tutelate. Per quanto riguarda in generale i cavidotti interrati, si osserva che al fine dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, comunque necessaria in caso di modifica dello stato dei luoghi, dovrebbero essere dettagliatamente descritti e illustrati graficamente gli interventi da realizzare, con esatta indicazione della localizzazione, dell'ampiezza dello scavo e degli ingombri delle aree di cantiere, dell'eventuale posizionamento di pozzetti di ispezione, di paletti e cartelli di segnalazione dei tracciati, ecc., con particolare riferimento agli interventi sull'assetto vegetazionale che possano determinare la modifica dello stato dei luoghi. Parimenti, considerata la natura dei vincoli e l'alta sensibilità delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda le fasce laterali ai corsi d'acqua tutelati, tutte coperte da folta vegetazione, non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, per opere di nuova viabilità



o ampliamento della viabilità o anche per soli scavi e aree di cantiere che inevitabilmente inciderebbero sugli assetti vegetazionali e determinerebbero la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto, con conseguente nocimento degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della vegetazione esistente, alla rimozione di tratti di muri a secco, alla distruzione di emergenze rocciose o al posizionamento di elementi estranei al carattere dei luoghi. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, specialmente se incidenti con aree di tutela paesaggistica, considerata la presenza di estese aree boscate e considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione.

- Gran parte delle aree di progetto NON RIENTRA TRA QUELLE CONSIDERATE IDONEE ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021 in quanto sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del medesimo decreto, come evidenziato al punto precedente, e ricadono nella fascia di rispetto di 3 km da numerosi beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso Decreto (Tomba di giganti di Noddule a circa 500 m dall'aerogeneratore WTG015; Nuraghe Orizanne, a circa 450 m a SO dall'aerogeneratore WTG013; Area archeologica di Noddule a circa 650 m dall'aerogeneratore WTG014; Nuraghe Curtu a circa 1300 m dall'aerogeneratore WTG015; Tomba di giganti presso nuraghe Curtu a circa 1400 m dall'aerogeneratore WTG015; Nuraghe e capanna di Padule Vili a 30 metri dal tracciato del cavidotto; Area archeologica di Prato Sardo a circa 400 m dalla stazione RTN; Complesso militare dei primi del '900 di Pratosardo a 420 m da Stazione elettrica RTN; i ruderi dell'antica chiesa di Sant'Efisio a 1750 m da WTG015, ecc.).

- La realizzazione delle opere in progetto contrasterebbe con le N.T.A. del P.P.R. richiamate nel paragrafo B.1.1.d della presente istruttoria, ad iniziare dall'art. 103 delle N.T.A. che prescrive che gli impianti di energie alternative siano *"ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico"*, mentre con ogni evidenza il proponente ha individuato per la realizzazione dell'impianto in esame una delle aree di maggior pregio paesaggistico della Sardegna, e sarebbe in contrasto inoltre con gli artt. 23, 26 e 29 relativi alle componenti dell'Assetto ambientale interessate dalla localizzazione delle opere; con gli artt. 48 e 49 in relazione alla prevista realizzazione di interventi all'interno della fascia di tutela condizionata di alcuni beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale; con l'art.55 in relazione alla demolizione prevista di centinaia di metri di muri a secco, definiti nella norma *"fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale"*; con gli artt. 81 e 52 in riferimento ai numerosi *cuiles* e insediamenti rurali tradizionali presenti all'interno del parco eolico in prossimità degli aerogeneratori e delle opere correlate, che ne comprometterebbero *"la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante"*; e ancora con l'art.103 in riferimento alla strada SS 389 di Buddusò e del Correboi, inclusa dal P.P.R. tra le strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica (che attraverserebbe l'area di impianto e si snoderebbe tra gli aerogeneratori WTG013, WTG014 e WTG015) e alle numerose *"Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale"* (che sarebbero oggetto di consistenti opere di adeguamento, ampliamento, rettifica dei tracciati, rimozione dei muri a secco che le delimitano), per le quali la norma invece prescrive il *"mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati"*.

- nell'area di progetto sono presenti numerosissimi beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del P.P.R.(artt. 48 e 49 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione), quali Chiese, beni archeologici, beni architettonici,



cuiles, centri matrice, disseminati nell'area del parco eolico, molti a brevissima distanza dagli aerogeneratori e dalle altre opere in progetto, per i quali sarebbe alterato irrimediabilmente dal parco eolico il naturale contesto, ne verrebbe compromessa la *“coerenza con l'identità della preesistenza architettonica”*, sarebbe impedita o limitata la pubblica fruizione.

- in prossimità dell'area dell'impianto, all'interno dell'area vasta, sono presenti numerosi importanti beni culturali, archeologici e architettonici, di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004, elencati ai paragrafi precedenti (vedi paragrafi B.1.2.a e B.1.2.b): è evidente il dirompente danno che la realizzazione dell'impianto creerebbe ai beni culturali presenti nell'ambito esaminato, in gran parte costituiti da nuraghi e chiese campestri attorniate da sugherete e affioramenti granitici, con alterazione delle caratteristiche del contesto sedimentate nel corso di secoli e con la frammentazione del sistema di relazioni visive e funzionali tra i beni stessi impresse nel territorio, con l'inserimento di strutture incongrue e fuori scala, in molti casi a brevissima distanza dai beni (Chiesa campestre della Madonna del Buon Pastore a circa 2,5 km dagli aerogeneratori, il Complesso militare di Pratosardo a 420 m da Stazione elettrica RTN, il borgo medievale di Lollove con la Chiesa Parrocchiale e la Chiesa di Santa Maria Maddalena a 3,70 Km, il Santuario della Madonna de Su Consulu a circa 3,5 Km dal parco eolico, la monumentale fonte ottocentesca di s'Untana Manna, i ruderi dell'antica chiesa di Sant'Efisio a 1750 m da WTG015, ecc.). Gli aerogeneratori, i volumi prefabbricati e le altre opere correlate si imporrebbero quali elementi dissonanti e incombenti con grave pregiudizio del valore stesso dei beni culturali, produrrebbero l'effetto di decontestualizzazione dei monumenti, ne altererebbero il naturale contesto e la percezione e ne limiterebbero notevolmente la fruibilità e l'attrattività.

- La realizzazione dell'impianto produrrebbe profonde e irreversibili alterazioni fisiche dirette sul paesaggio naturale e agropastorale, sui caratteri peculiari del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono: l'eliminazione prevista di 420 piante di sughere in avanzato sviluppo per le opere di nuova viabilità e adeguamento della viabilità esistente e di 750 vecchie sughere per la realizzazione di piazzole; riduzione della chioma di querce e roverelle e sfalcio di siepi e arbusti per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere e di trasbordo delle componenti degli aerogeneratori; consistenti interventi di scavi e riporti di terreno e spianamento delle emergenze rocciose affioranti tra la vegetazione della macchia mediterranea; demolizione di centinaia di metri lineari di antichi muri a secco che delimitano strade e sentieri, definiscono gli appezzamenti di terreno, racchiudono i recinti per gli allevamenti (la prevista indefinita *“ricostruzione”* in differente indefinita posizione muterebbe comunque la trama secolare del territorio, il valore testimoniale e il senso stesso dei manufatti); alterazione di strade e di antichi sentieri e tratturi. Il parco eolico in progetto comporterebbe dunque radicali stravolgimenti delle aree ancora connotate da naturalità, dell'assetto insediativo, rurale e paesaggistico dell'area interessata, e l'inserimento di un impianto di tipo industriale di tale portata territoriale trasformerebbe il contesto agropastorale fino ad oggi marcatamente caratterizzato e identitario in un omologato paesaggio industriale.

- L'impianto eolico, costituito da 15 turbine alte 220 metri e poste in posizione elevata ad altimetrie che variano dai 660 agli 820 metri s.l.m., sarebbe nettamente percepibile da una vasta estensione del territorio e si imporrebbe con forte impatto visuale e con effetto di marcata dissonanza e sproporzione sia sul contesto più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, sugli ampi scenari godibili dai tanti punti di visuale pubblica, da tutti i centri abitati di un'area molto vasta e dai beni culturali anche più distanti, dalla strada SS 389 di Buddusò e del Correboi, che si snoderebbe tra gli aerogeneratori e che è inclusa dal P.P.R. tra le strade a valenza panoramica per le quali è prescritto il *“mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico”*. In particolare l'impianto inciderebbe negativamente sulle visuali panoramiche, veri iconemi del paesaggio interno dell'isola, godibili dalle tre aree



dichiarate di notevole interesse pubblico con specifici Decreti ministeriali richiamate nel paragrafo B.1.1.a della presente istruttoria, rispetto alle quali l'area del parco eolico si troverebbe al centro, nel punto di convergenza delle stesse visuali tutelate (vedi in particolare il D.M. 23/02/1952: *“Allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico; ... Riconosciuto che il piazzale del Municipio di Orune costituisce un belvedere accessibile al pubblico, e che pertanto è necessario impedire che venga alterata l'attuale visuale panoramica ...”*). Emergono con evidenza anche dalle simulazioni fotografiche presenti nel progetto (WIND008-RA8-13-Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo aree di massima attenzione), l'incongruenza e l'invasività delle strutture da installare rispetto al contesto descritto e ai tanti beni tutelati, da e verso gli elementi qualificanti del paesaggio, e l'effetto straniante che produrrebbero aerogeneratori di tale taglia sul contesto paesaggistico e culturale di notevole valenza simbolica e identitaria, sul quale si imporrebbero senza alcuna possibilità di connessione, integrazione o mitigazione, con effetto di appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito.

Benché si rilevi nel progetto l'assenza di misure di compensazione e di mitigazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che criticità quali quelle fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di così grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili.

E' necessario considerare che gli effetti negativi sopra evidenziati, già fortemente critici per il singolo impianto in esame, sarebbero amplificati a dismisura dal cumulo di tutti gli impianti simili attualmente in procedura di VIA nazionale o regionale proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, o persino nella stessa area, tali per numero e dimensione da compromettere completamente e definitivamente i caratteri del paesaggio, per l'insieme dei quali non si può prescindere da una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su superfici ad uso agropastorale, aree boscate e specie arboree di pregio, tessiture territoriali, patrimonio culturale, fruibilità e sviluppo turistico del territorio. I numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile previsti, con la loro diffusione sempre più massiva e invasiva, stanno portando allo stravolgimento totale del sistema territoriale, a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla riduzione drastica delle aree rurali, in contrapposizione con le norme comunitarie che ne prevedono invece lo sviluppo e promuovono il recupero delle aree degradate e abbandonate e la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste.

Per quanto riguarda in particolare l'installazione degli aerogeneratori in comune di Nuoro, si richiama ad ogni buon conto l'art.47, comma 9-quinquies della L. n°41 del 21 aprile 2023, riguardante gli impianti di fornitura di energia elettrica che potrebbero ostacolare la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Si rileva che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria ai fini della V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, presso il M.A.S.E., o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). Per alcune di tali pratiche, di seguito elencate, i parchi eolici o fotovoltaici risultano contigui o ricadono all'interno delle stesse aree rispetto alla centrale eolica



in progetto: ID VIP 8308_Eolico Intermontes costituito da 13 aerogeneratori alti 180 m (alcuni aerogeneratori risulterebbero sovrapposti a quelli della centrale in esame), ID 9914_Orune Wind costituito da 15 aerogeneratori alti 206 m, ID 8843 agrivoltaico proposto da Ambra Solare 49 srl con estensione di 115,41 ha. A distanza di poco maggiore sono in corso di istruttoria anche i Parchi Eolici denominati “Nule-Benetutti” (VIA nazionale) e “Impianto Eolico Nule” (Via Regionale). Ancora si deve rimarcare che in adiacenza all'area industriale di Pratosardo insisterebbero: un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 8,10 MW, un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 8,10 MW, un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 40 MW, tutti in corso di istruttoria.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, può ritenersi in linea di massima conforme al D.P.C.M. 12/12/2005, seppure con carenze e omissioni, relative soprattutto alla superficiale valutazione e considerazione dell'impatto delle opere in progetto e delle pur rilevanti alterazioni che le stesse produrrebbero sui beni paesaggistici interessati. Non vengono considerate e analizzate le problematiche sopra esposte, relative all'incidenza degli interventi previsti su tutti i beni paesaggistici interessati. Non si considerano inoltre, ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto, quali ad esempio la cabina di raccolta, l'elettrodotto aereo, la nuova viabilità e le modifiche alla viabilità esistente. Si fa solo cenno, in modo del tutto superficiale, alla eliminazione di circa milleduecento alberi di sughere e lecci e alla rimozione di un enorme sviluppo di muri a secco, con generica indicazione di una possibile e non definita ricollocazione, senza alcuna considerazione dell'impatto di tali interventi sul contesto paesaggistico e sui beni paesaggistici tutelati direttamente interessati. Non è considerata l'incidenza delle pale eoliche e delle altre opere sulle visuali panoramiche tutelate godibili dal Monte Ortobene e dal Colle di S. Onofrio e dal centro abitato di Orune, oggetto di Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico proprio in riferimento ai quadri naturali di singolare bellezza panoramica godibili dai punti di vista accessibili al pubblico presenti nelle aree tutelate. In relazione alla necessaria verifica degli impatti cumulativi dell'impianto in esame con altri simili esistenti o da realizzare nello stesso ambito territoriale, si nota che non sono stati considerati i previsti impianti di Nule-Benetutti e di Bitti (Gomoretta e area PIP), i cui buffer si sovrapporrebbero all'impianto in progetto in direzione nord. Non sono inoltre adeguatamente considerate e illustrate le modifiche allo stato dei luoghi prodotte dai volumi tecnologici costituiti dalla cabina di trasformazione e dalla nuova stazione elettrica e dall'elettrodotto aereo; per tali opere mancano anche le simulazioni fotografiche. Non sono considerati i beni culturali di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004 presenti in prossimità delle opere in progetto.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

Nel progetto si è rilevata l'assenza della seguente necessaria documentazione:

- Elaborati grafici in scala adeguata con indicazione dei beni paesaggistici e di tutte le aree tutelate, con illustrazione dettagliata e completa delle opere di nuova viabilità e di adeguamento della viabilità esistente, delle piazzole definitive e temporanee, delle aree di cantiere, dei fabbricati, ecc., con indicazione delle distanze tra le opere e i perimetri delle aree di tutela;
- Elaborati grafici con localizzazione dei tratti di muri a secco rimossi e descrizione delle modalità e tecniche previste per la ricostruzione;
- Simulazioni fotografiche post operam con aerogeneratori, piazzole di stoccaggio e definitive, aree di cantiere, nuova viabilità, adeguamenti della viabilità esistente, raffrontate alle foto ante operam di tutte le aree interessate dagli interventi;



- Elaborati grafici in scala adeguata con illustrazione dettagliata delle opere da realizzare per la risoluzione di interferenze di nuova viabilità, adeguamento della viabilità e cavidotti con i corsi d'acqua tutelati, con indicazione puntuale della vegetazione da estirpare, del posizionamento di elementi indicatori dei tracciati dei cavidotti interrati e di ogni altro elemento da installare, e di eventuali interventi (staffaggio o altro) su ponti, con particolare riferimento ad eventuali manufatti aventi più di settant'anni che potrebbero essere inclusi tra i beni culturali di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004;
 - Elaborati grafici relativi a TUTTI i nuovi volumi previsti per la Stazione Elettrica, ecc, e relative simulazioni, affinché possa essere eventualmente valutata l'ubicazione dei manufatti stessi, la consistenza e la massa volumetrica nel contesto di riferimento;
 - Elaborati grafici con illustrazione di recinzioni, impianti elettrici, di videosorveglianza, ecc;
 - Elaborato grafico in scala adeguata da cui sia possibile rilevare con esattezza il posizionamento con reale superficie di tutti i beni paesaggistici dell'assetto storico culturale, con aree di tutela integrale e condizionata delimitate in fase di copianificazione del PUC adeguato al P.P.R. del Comune di Nuoro, e di tutti i beni culturali, presenti in prossimità dell'area di intervento, con relativa distanza da TUTTE le opere in progetto;
 - Documentazione fotografica dei principali monumenti;
 - Ricognizione e rappresentazione cartografica degli altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaici, agrivoltaici, eolici) attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato;
 - Documentazione fotografica e illustrazione dettagliata di eventuali ponti interessati dagli interventi ed elaborati con esatta indicazione degli interventi da effettuare.
- Si evidenzia che nonostante le carenze progettuali è possibile esprimere il parere di competenza sulla base della puntuale conoscenza del territorio e delle gravi criticità rilevate.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia adeguata sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR-Sabap SS

DA-SS-DS

I responsabili dell'istruttoria

Per la tutela del patrimonio archeologico
Dott. Enrico Dirminti – Dott. Gianluigi Marras

Per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico
Arch. Giuliana Frau

isabella fera
12.06.2024
16:54:44
GMT+01:00

La Soprintendente
arch. Isabella Fera
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla spett.le Nuoro Wind S.r.l.
nuorosrl@mailcertificata.net

e, p.c.,
alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

alla Direzione Generale ABAP
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Nuoro. Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico della potenza di 99 MW denominato “Perda Pinta” da realizzarsi nel comune di Nuoro con le relative opere di connessione elettriche. Istanza di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Proponente: Nuoro Wind S.r.l.
Rif. nss. prot. 224, 246 e 247 del 05.01.2023
Richiesta integrazioni

Con riferimento agli interventi meglio specificati in oggetto, valutata la documentazione trasmessa, si comunica quanto di seguito.

L’impianto in progetto prevede la realizzazione di 15 turbine di grande taglia della potenza nominale di 6,6 MW ciascuna, posizionate su torri di sostegno dell’altezza di 135 m, con rotore tripala di diametro di 170 m, per un’altezza totale di 220 m.

Le opere e infrastrutture accessorie prevedono:

- realizzazione di un cavidotto di collegamento delle turbine alla centrale elettrica lungo la viabilità esistente (in parte da adeguare), o mediante la creazione di nuovi tratti della stessa;
- approntamento delle piazzole di cantiere funzionali all’assemblaggio e all’installazione degli aerogeneratori;
- allestimento area di cantiere e trasbordo;
- realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- realizzazione di una cabina collettore d’impianto e di una stazione elettrica per la connessione dell’impianto alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN).





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Dall'esame della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta dal dott. Matteo Tatti, archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, si evidenzia che il professionista incaricato dichiara che l'incarico per la redazione della documentazione appena menzionata è in essere da un periodo precedente l'entrata in vigore delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, *Serie generale* n. 88, del 14 aprile 2022) e pertanto gli elaborati trasmessi non includono il *template* GIS.

In riferimento alle ricognizioni, come esplicitato a p. 32 dell'elaborato WIND008-RC2 "Relazione archeologica", "*le verifiche sul terreno si sono estese, laddove le condizioni di accessibilità lo hanno consentito, con un raggio di 150 m nelle piazzole di posizionamento degli aerogeneratori e per fasce larghe venti metri nelle strade di servizio, lungo le quali correrà anche il cavidotto della distribuzione elettrica di impianto*". In via presuntiva se ne deduce che per i cavidotti le ricognizioni sono state limitate al sedime dei soli tracciati stradali interessati. In aggiunta, si evidenzia che per le piazzole di installazione delle torri di sostegno sono state indicate ulteriori tre fasce di rischio archeologico, arbitrariamente individuate.

Nelle schede UR, che formano parte integrante della relazione archeologica sopra citata, gli esiti delle ricognizioni risultano descritti in maniera molto speditiva. Manca l'indicazione del punto di scatto della fotografia, così come gli sporadici rinvenimenti di materiale archeologico (elemento quanto mai utile a una più puntuale valutazione del rischio archeologico collegato alle opere) non vengono indicati più dettagliatamente in cartografia. Le stesse schede e la relativa cartografia della visibilità dei suoli risultano prive dell'indicazione dell'accessibilità ai vari terreni oggetto di ricognizione.

Considerato quanto finora espresso, al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza questa Soprintendenza chiede di trasmettere le seguenti integrazioni:

- in relazione ai cavidotti, si chiede di estendere le ricognizioni tenendo in considerazione un interesse di almeno 100 m, con conseguente revisione delle relative schede UR e della cartografia in base alle risultanze di dette ricognizioni. La revisione delle schede terrà conto anche delle criticità rilevate nelle righe precedenti;

- carta di distribuzione ed elenco dei beni culturali citato a p. 171 della Relazione archeologica;

- elaborati progettuali (o uno stralcio di essi) delle ulteriori opere previste, richiamati solo marginalmente nella documentazione inoltrata, ma utili a definire in maniera più approfondita l'impatto sul sottosuolo degli interventi. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si citeranno:

- Elaborato WIND008-RC14 *Descrizione della viabilità principale di accesso al parco eolico ai fini del trasporto degli aerogeneratori*
- Elaborato WIND008-TC1 ÷ TC12 ("*allestimento della viabilità di cantiere dell'impianto da realizzarsi attraverso il locale adeguamento della viabilità esistente o, laddove indispensabile, prevedendo la creazione di nuovi tratti di viabilità*")
- Elaborato WIND008-TC13 *Opere di regimazione acque superficiali – Planimetria generale*
- Elaborato WIND008-TC14 *Schema fondazione aerogeneratore*





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

- Elaborato WIND008-TC16 *Planimetria area logistica di cantiere e trasbordo*
- Elaborato WIND008-TE10 *Opere di connessione alla rete – Planimetria su ortofoto*

- quadro economico dell'opera in progetto con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per le attività di archeologia preventiva;

- verifica del quadro vincolistico di tutela anche ai sensi della Parte III (art. 142, comma 1, lett. m), zone di interesse archeologico) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. con contestuale verifica delle eventuali interferenze con i cosiddetti "secondi perimetri", ovvero le aree di tutela paesaggistica, di beni eventualmente copianificati nell'iter di redazione dei P.U.C. o, in caso di assenza di copianificazione, comunque alla luce degli artt. 47-49 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente strumento di pianificazione paesaggistica regionale (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060908134455.pdf). Le eventuali interferenze dovranno essere indicate su cartografia georeferenziata, nella quale si indicheranno anche i vincoli di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 sopra menzionato, per altro indicati alle pp. 26-27 della Relazione archeologica (Elaborato WIND008-RC2).

Allo stesso tempo preme rammentare che la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico è priva dell'analisi dell'area vasta così come definita dal D.M. MiSE del 10.09.2010 (prescrizione per altro ribadita anche di recente, per la fattispecie in esame, nell'allegato 1 alla Circolare 53 del 22.12.2022 della DG ABAP *Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche*). Si chiede pertanto di integrare la documentazione anche in tal senso.

I termini per l'emissione del parere di competenza sono sospesi fino alla trasmissione delle integrazioni richieste.

Per eventuali chiarimenti e informazioni rimane a disposizione il dott. Enrico Dirminti (tel.: 0784 38053; e-mail: enrico.dirminti@cultura.gov.it), Funzionario archeologo responsabile per il territorio comunale di Nuoro.

ED

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
FIRMATO DIGITALMENTE

